



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 768

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 luglio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 5

5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria » 8

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria » 16

12^a (Igiene e sanità) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 20

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 210) *Pag.* 32

Sottocommissione per i pareri » 32

Plenaria » 34

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 201) » 37

Plenaria » 37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro – Centro Democratico: IpF-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137)</i>	<i>Pag.</i>	45
<i>Plenaria</i>	»	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i>	»	51
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	68
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 214)</i>	»	77
<i>Plenaria</i>	»	77
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)</i>	»	82
<i>Plenaria</i>	»	83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	84
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266)</i>	»	88
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 267)</i>	»	88
<i>Plenaria</i>	»	89
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	108
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	129
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	133

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	145
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	146
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	147

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33) Pag. 149

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

Plenaria » 150

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria Pag. 152

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57) » 153

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687, 2476 e 2636 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), sull'ordine dei lavori, dissente dall'indicazione del 14 luglio prossimo come ipotetico termine per gli emendamenti, tanto più se taluno avesse in animo di proporle addirittura l'anticipazione: poiché non è prevedibile che il passaggio del disegno di legge alla Camera dei deputati (in sessione di bilancio che conoscerà la prima lettura proprio in quel ramo del Parlamento) comporti un livello di approfondimento men che adeguato, è di tutta evidenza che l'unico momento di dialettica parlamentare forte sarà quello dell'esame in Senato. Per questo motivo una dilazione di almeno una settimana, per il predetto termine, appare doverosa.

Si associa il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che descrive il possibile *iter* del provvedimento presso i due rami del Parlamento, nel rispetto della scadenza del quarto trimestre dell'anno per la sua approvazione definitiva, come richiesto dal PNRR. Sollecita quindi una ampia e approfondita discussione, che riguardi anche gli emendamenti, per svolgere un lavoro accurato che sia anche il frutto di soluzioni condivise.

Anche il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si associa alla richiesta del senatore Caliendo, auspicando nel frattempo un continuo confronto tra le forze politiche, anche per la predisposizione di emendamenti unitari, in modo da rendere più celeri e proficui i lavori.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) condivide la richiesta del senatore Caliendo.

Anche la senatrice D'ANGELO (*M5S*) è favorevole a una posticipazione della data che era stata prospettata per il termine per gli emendamenti per favorire un miglior lavoro preparatorio e un percorso più veloce del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2636.

Convengono le Commissioni riunite.

Tenuto conto del dibattito sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE propone altresì di stabilire per le ore 13 di martedì 18 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede se il Governo abbia dimostrato disponibilità ad accogliere i suggerimenti parlamentari inerenti la Corte di cassazione, visto che il testo del disegno di legge praticamente

ignora quella che è la tematica più urgente dell'intera questione giurisdizionale tributaria: le criticità non attengono ai giudici di merito, quanto soprattutto all'organizzazione del giudizio di legittimità.

Evidenzia poi che l'articolo 1, comma 12, nella sua attuale formulazione lascia prevedere serie problematiche applicative a partire dall'entrata in vigore della legge: alcune Commissioni tributarie dovranno richiedere l'applicazione dei magistrati onorari per poter operare, visto che nessun concorso sarà in grado di coprire immantinente tutte le scoperture di posti prefigurabili in base all'attuale normativa. La soluzione potrebbe essere, duplice: o il Governo sceglie di applicare la regola pensionistica dei settanta anni dall'anno prima, in riferimento all'ultimo concorso, o collegherà l'età pensionabile secondo scaglioni rapportati alla griglia dei concorsi.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'eccessiva farraginosità del testo e ne segnala le principali criticità. In particolare, con riferimento al comma 13 dell'articolo 1, segnala il rischio – che ricorda essere stato evidenziato anche dalla dottrina, dalla pubblicistica e dalla convegnoistica – conseguente all'abbassamento da 75 a 70 anni dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie, che potrebbe compromettere la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale in molte sedi. In secondo luogo, apprezzando la creazione di una magistratura specializzata e a tempo pieno, sottolinea il paradosso che per lo svolgimento delle relative mansioni si prevedano dei concorsi ma non anche il tirocinio e che tra i requisiti per l'accesso sia stata prevista la laurea in giurisprudenza ma non anche quella in economia, almeno per alcune classi di laurea. Inoltre, per il transito di magistrati da altre magistrature a quella tributaria sono state previste delle norme, che non solo non incentivano, ma addirittura penalizzano economicamente gli eventuali interessati. E ancora, invita a una riflessione sulle materie di concorso e sui tempi necessari per il loro espletamento. Infine, invita a considerare che nel tentativo di ridurre il contenzioso in Cassazione si potrebbe aggravare il lavoro delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a procedere con interlocuzioni informali sui principali temi oggetto di approfondimento, anche al fine di presentare proposte di modifica condivise.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 5^a e 14^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

AFFARI ASSEGNATI

Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione, pubblicato in allegato, integrato con larga parte delle osservazioni fatte pervenire dai Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la ricerca della sintesi, al fine di giungere al voto già nella seduta odierna, va fatta tenendo conto delle posizioni complessive dei Gruppi. Stigmatizza quindi il mancato inserimento nello schema di risoluzione del tema relativo all'indice di vulnerabilità, punto che avrebbe rafforzato la portata politica del documento presentato dai relatori.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del numero legale per deliberare, rinvia la seduta ad altra data.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1055

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sul documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021» (atto n. 1055);

considerato che la Relazione si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi (*milestone* e *target*) in scadenza al 31 dicembre 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro, che al netto del prefinanziamento è pari 21 miliardi di euro;

considerate le audizioni del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco (23 febbraio 2022), del Ministro della salute, Roberto Speranza (2 marzo 2022), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando (8 marzo 2022), del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (10 marzo 2022), del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao (10 marzo 2022), del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani (10 marzo 2022), del Ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa (22 marzo 2022), del Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi (22 marzo 2022), del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini (23 marzo 2022) e del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna (5 aprile 2022);

considerato l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in base al quale agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

valutato con favore che tutti i 51 *milestone* e *target* sono stati raggiunti nei tempi previsti dal calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, e che conseguentemente la Commissione europea ha verificato la realizzazione degli obiettivi, permettendo l’erogazione della prima rata del finanziamento;

valutata la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, redatta dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (*Doc. CCLXIII-bis*, n. 1);

preso atto delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR, e del 10 febbraio 2022, n. 9, recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di progetti del PNRR, nonché il protocollo di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza sottoscritto il 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR;

preso atto del Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del 14 ottobre 2021, recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR»;

impegnano il Governo ad affrontare le criticità di seguito evidenziate e a dare seguito agli indirizzi indicati:

a) si ritiene necessario che, successivamente alla prima Relazione sull'attuazione del PNRR, le successive Relazioni semestrali da presentare al Parlamento siano redatte in modo più completo e dettagliato, integrate anche con le informazioni relative all'attuazione delle misure previste dal Fondo nazionale complementare (FNC), con elementi di sintesi relativi alla ricognizione, qualora disponibile, dei progetti in corso di effettuazione per il PNRR e per il FNC, ed elementi relativi al monitoraggio degli *Operational Arrangements* concordati tra la Commissione europea e il Ministro dell'economia e delle finanze il 22 dicembre 2021, e includano la documentazione depositata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel formato distribuito in occasione della sua audizione del 23 febbraio 2022, comprensiva quindi degli allegati con i dati in formato cartaceo e in formato elettronico, questi ultimi accessibili come *open data*, tali quindi da garantire la massima trasparenza e da permettere attività di elaborazione e valutazione;

b) occorre fornire, nelle prossime Relazioni, elementi utili ai fini della localizzazione geografica degli interventi, esplicitando la percentuale di risorse destinate ai territori del Mezzogiorno. In tal senso, si rileva che occorre un monitoraggio più puntuale sul rispetto del vincolo territoriale 40/60 di destinazione delle risorse (almeno il 40 per cento delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno) e sull'effettiva capacità degli investimenti finanziati di conseguire la riduzione dei divari territoriali, misurata mediante appositi indicatori di impatto. Al riguardo, occorre prevedere, nella redazione dei bandi per le misure non ancora attivate, linee di finanziamento differenziate per macroaree territoriali, di modo che

alle otto regioni del Mezzogiorno siano destinate risorse pari ad almeno il 40 per cento di quelle complessivamente disponibili;

c) è altresì necessario, anche ai fini di un puntuale svolgimento del mandato dei singoli parlamentari fornire un puntuale resoconto con riferimento alle singole regioni. Tale esigenza è essenziale per il Senato i cui componenti, come è noto, sono eletti a base regionale, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione.

È indispensabile che, oltre al quadro relativo ai bandi di cui sopra, il Parlamento abbia un compiuto resoconto dalla Conferenza delle Regioni e dalla Conferenza Stato-Regioni, in ordine alla ripartizione dei fondi e alla attuazione dei PNRR con riferimento a tali ripartizioni;

d) le riforme e gli investimenti del PNRR condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali. Al riguardo, si ritiene necessario prevedere, nelle prossime Relazioni, una sezione *ad hoc* che specifichi l'impatto dei progetti selezionati nel miglioramento degli indicatori di inclusione di genere, della riduzione della disoccupazione giovanile e delle diseguaglianze territoriali;

e) è necessario prevedere un maggior coordinamento tra tutti i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, di modo che nei bandi sia posta particolare attenzione ai tempi assegnati alle amministrazioni locali per la presentazione delle proposte di loro competenza;

f) occorre che il sistema operativo ReGIS, entrato in funzione il 30 giugno 2022, garantisca la consultazione, l'esportazione e l'elaborazione dei dati, anche in forma disaggregata, relativi allo stato di attuazione delle linee di intervento e dei singoli progetti. Le prossime Relazioni, oltre a fornire rassicurazioni sull'entrata a regime del sistema operativo ReGIS, dovranno contenere elementi informativi sul grado di completamento e tempestivo aggiornamento del portale ItaliaDomani.gov.it e fare il possibile affinché vi sia, distintamente per ciascun soggetto titolare di interventi del PNRR e del FNC, il monitoraggio sull'uniformità, integrità, tempestività e completezza delle informazioni presenti nei portali istituzionali rispetto al sistema informativo ReGIS. Tale flusso informativo continuo e aggiornato potrà consentire alle Camere di svolgere, nelle migliori condizioni, una efficace attività di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

g) tenuto conto che monitorare tutti i bandi e gli avvisi attivi non risulta un compito facile, data la mole rilevante di soggetti attuatori, è necessario che le prossime Relazioni contengano, per ciascun avviso o bando già scaduto, i dati concernenti il numero dei soggetti che hanno partecipato, ove possibile, il valore complessivo degli interventi e dei progetti proposti dai partecipanti, dei finanziamenti richiesti, nonché, per le procedure già definite, l'ammontare delle risorse effettivamente assegnate. Per i bandi e gli avvisi relativi all'assunzione di personale, sarebbe altresì di utilità ricevere informazioni sul numero dei partecipanti alle singole procedure e, per quelle concluse, sui posti effettivamente assegnati, con particolare riguardo agli esperti assegnati alle Regioni e alle Province

autonome con il compito di supporto e assistenza agli enti locali interessati dalle misure del PNRR, così da acquisire elementi idonei a valutare l'efficacia del loro impiego ai fini dell'attuazione della misura;

h) occorre monitorare le eventuali economie degli investimenti del PNRR e del FNC realizzatesi in esito al pieno raggiungimento dei *target* e *milestone* collegati ai predetti investimenti al fine di consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di valutare le ulteriori possibili azioni coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, con priorità per i piccoli comuni, tutte le aree interne e del Mezzogiorno;

i) è necessario che le prossime Relazioni contengano un'apposita sezione in cui siano descritte le attività poste in essere per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, in linea con quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, lettera r), del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ivi incluse le azioni promosse dalla cosiddetta «rete dei referenti antifrode», istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre adottare misure volte a consentire la tempestiva individuazione di eventuali rischi di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare;

l) è necessario che l'attività di valutazione sull'attuazione del Piano comprenda non soltanto la verifica sugli investimenti, ma anche il controllo sulla corretta e tempestiva attuazione delle riforme legislative che accompagnano gli investimenti e che concorrono al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del Piano, anche e soprattutto dal punto di vista temporale, con la verifica del rispetto delle scadenze europee. In tal senso, si stanno orientando gli organi parlamentari, come riscontrato dalla Nota tematica «*Il PNRR e le Assemblee legislative*» dell'Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei deputati, che cita quale esempio di *best practice* il parere reso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato del 16 marzo 2022 sul disegno di legge sulla concorrenza 2021;

m) tenuto conto che nel 2021, anno di avvio del PNRR, a fronte di 13,7 miliardi di euro di interventi previsti, ne sono stati effettivamente spesi 5,1 miliardi, riguardanti per la maggior parte progetti già in essere (e quindi finanziati tramite prestiti sostitutivi, senza impatto sul deficit), la Relazione dovrebbe fornire indicazioni anche sul grado di effettivo adempimento degli impegni assunti in termini finanziari e degli effetti sul bilancio dello Stato, di eventuali ritardi o anticipazioni rispetto al cronoprogramma;

n) tenuto conto che la velocità di attuazione delle riforme non dovrebbe compromettere un'altra finalità importante del Piano, ossia la valorizzazione di un nuovo modo di disegnare le politiche pubbliche, basato

sulla identificazione delle priorità, la selezione dei progetti che meglio soddisfano quelle priorità, la misurazione e controllo dei risultati attesi, occorre mantenere un dialogo costante tra Governo e Parlamento nell'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Piano e nella fase di definizione della programmazione dei lavori delle Camere, garantendo che le riforme normative che accompagnano gli investimenti siano esaminate compiutamente da entrambi i rami del Parlamento attraverso l'ordinaria procedura legislativa che deve quindi essere attivata per tempo nelle sedi proprie delle Commissioni di merito, evitando pertanto – anche in base a una adeguata programmazione in sede governativa – il ricorso a provvedimenti d'urgenza a carattere trasversale e multisettoriali, che privano il Parlamento del tempo necessario all'esame delle proposte nelle Commissioni competenti per materia. È quindi necessario garantire una adeguata informazione sulla attività connessa alla redazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe, onde evitare che le Commissioni parlamentari non siano in grado di analizzare compiutamente i testi;

o) tenuto conto che la completezza e la trasparenza degli elementi informativi e della connessa attività di monitoraggio e di controllo è una preconditione per informare il Parlamento nel corso dell'attuazione del PNRR, occorre stabilire che, ove possibile, ogni metodologia e ogni banca dati usata per le valutazioni di impatto sia resa disponibile al mondo della ricerca per replicarla in maniera indipendente;

p) l'aumento dei prezzi dell'energia conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina sta determinando ulteriori tensioni sui costi di realizzazione degli interventi. A marzo 2022, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria è cresciuto del 36,9 per cento su base annua (il 13,2 per cento se si esclude il comparto energetico); l'indice dei prezzi delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali del 9 per cento e l'indice dei prezzi delle costruzioni di strade e ferrovie del 7,3 per cento. Tale fattore esogeno rischia di incidere fortemente sulla programmazione insita nel PNRR e sul conseguente raggiungimento degli obiettivi e traguardi previsti dal Piano, con particolare riguardo al settore degli appalti, in cui si sta determinando la necessità di valutare i possibili rimedi giuridici ai conseguenti squilibri contrattuali, derivanti dall'aumento dei prezzi. A tale riguardo, l'ipotesi di procedere a una rinegoziazione dei contratti in conseguenza delle sopravvenienze costituite dall'aumento dei prezzi delle materie prime a causa del conflitto in corso è difficilmente configurabile a legislazione vigente. Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di gestire tali sopravvenienze non con gli strumenti ordinari, ma con misure innovative e prefigurando anche l'adozione di automatismi che vadano nella direzione di possibili riprogrammazioni degli interventi in essere;

q) risulta necessario affrontare in modo efficace e tempestivo una delle criticità più evidenti ai fini dell'attuazione del PNRR, ossia la scarsa capacità amministrativa di alcune amministrazioni pubbliche nel dare seguito alle linee di intervento di competenza. Molta parte di tale carenza deriva dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal blocco del *turn over*, che ha portato soprattutto le amministrazioni locali ad avere

difficoltà ad adeguarsi alle esigenze di efficienza e ammodernamento, come dimostrato, per esempio, nel bando per gli asili nido, in cui vi è stata una richiesta dei comuni pari solo alla metà circa delle risorse stanziare.

Si rende pertanto indifferibile porre in essere una duplice azione. Da un lato, dotare le amministrazioni pubbliche centrali, e soprattutto territoriali, di ulteriori risorse di personale qualificato, soprattutto nei ruoli tecnici, con le necessarie capacità tecniche e progettuali da mettere al servizio dell'ente interessato. Tali capacità non dovranno essere funzionali solo alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, ma anche in prospettiva a rafforzare le capacità necessarie alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi a valere sui Fondi strutturali e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, come da tempo da più parti rilevato. Ciò comporterà inevitabili oneri correnti di natura permanente, che tuttavia sono da ritenere necessari per assicurare la più efficace fruizione dei fondi europei e nazionali.

Dall'altro lato, occorre individuare strumenti operativi, a livello centrale o regionale, in grado di fornire un supporto concreto all'azione amministrativa degli enti periferici, nell'ambito di una rafforzata azione di accompagnamento da parte delle strutture tecniche centrali. In tale prospettiva, è da accogliere con favore l'attivazione, della piattaforma di assistenza tecnica «*Capacity Italy*», uno strumento di assistenza innovativo, attraverso cui Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e MedioCredito Centrale metteranno a disposizione dei soggetti attuatori del PNRR – tra cui Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni – un *network* di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave. La finalità è quella di accompagnare e sostenere le amministrazioni locali durante tutto il ciclo di programmazione degli interventi. Tale forma di accompagnamento e sostegno *ex ante* consentirebbe di evitare il ricorso all'adozione di interventi sostitutivi *ex post*.

Infine, risulta necessario che le Amministrazioni titolari di bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione dei progetti PNRR sviluppino forme di pubblicizzazione di tali strumenti anche prima della loro effettiva pubblicazione, al fine di consentire ai soggetti attuatori del PNRR, in particolare gli enti locali, un'adeguata programmazione;

r) tenuto conto che la ricerca scientifica e le strutture di eccellenza sono un fattore essenziale per contribuire alla riduzione del divario economico e sociale tra aree del Paese, a sostenere e promuovere l'insediamento sul territorio nazionale di poli di ricerca e delle relative infrastrutture che afferiscano a progetti di ricerca internazionale;

s) risulta necessario coinvolgere i parlamentari nell'attività di comunicazione e divulgazione delle attività connesse al PNRR, nonché nelle iniziative di presentazione, siano esse territoriali o per missione. Tale esigenza, oltre a contribuire ad un miglior rapporto tra il Governo e il Parlamento, è essenziale per rafforzare gli aspetti legati all'informazione del PNRR.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, punti *a) b) g) h) i) p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata odierna le Commissioni riunite sono chiamate a esprimere il parere sull'atto del Governo in titolo.

Cede quindi la parola alle relatrici.

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BITI (*PD*), dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato. Sottolinea che lo schema predetto è stato esteso di comune accordo con la correlatrice Naturale.

Il sottosegretario SILERI esprime sul testo appena illustrato una valutazione positiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

Le Commissioni riunite 9^a e 12^a, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende adeguare il quadro normativo nazionale ai principi e alle norme generali dettati dal Regolamento (UE) 2016/429 relativamente all'identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali,

acquisiti le osservazioni delle Commissioni 2^a e 14^a e il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

considerate le audizioni svolte,

per quanto di competenza, esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) nell'intero schema di decreto, occorre definire i veterinari come «medici veterinari»;

b) nell'articolo 2, occorre aggiungere la definizione di «operatore»;

c) nell'articolo 5, comma 4, occorre chiarire la portata del termine «abitazioni» con riferimento a quei luoghi in cui sono tenuti animali da compagnia esclusi dall'obbligo di registrazione;

d) con riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari ed eventualmente di altri portatori d'interesse, compresi i rappresentanti degli operatori, nell'attività svolta dal Comitato tecnico di coordinamento;

e) nell'articolo 9, occorre chiarire (nel comma 3) che il «professionista appositamente autorizzato» in grado di applicare «mezzi di identificazione ufficiali non direttamente visibili, quali boli ruminanti e *transponder* iniettabili» è il medico veterinario; occorre chiarire, inoltre, quali registri vengano sostituiti dal registro informatizzato dell'operatore in Banca dati nazionale, valutando l'opportunità che nell'attuale formulazione («sostituisce qualsiasi altro registro aziendale»), di cui al comma 10, sia compreso il registro di stalla e, comunque, occorre uniformare in 7 giorni le tempistiche di aggiornamento del registro;

f) nell'articolo 21, comma 5, occorre prevedere che, a prescindere dal soggetto che irroghi la sanzione, i proventi derivanti dal pagamento

della stessa siano destinati a coprire spese nell'ambito della sanità animale;

g) nell'articolo 23, comma 2, occorre definire un regime transitorio per la registrazione degli stabilimenti e relative attività (previsto all'articolo 5) e per l'obbligo di riconoscimento (previsto all'articolo 6), così come già correttamente previsto nel suddetto comma 2 con riferimento alle sole attività di identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali;

h) nell'articolo 24, occorre rivedere la numerazione dei commi;

i) in linea generale, si rileva inoltre che:

1. occorre prevedere tempistiche di registrazione sostenibili e il più possibile uniformi a quanto previsto a livello di Unione europea, con una graduale applicazione dei prescritti adempimenti per il progressivo passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato, nonché tempistiche di attivazione del regime sanzionatorio sostenibili;

2. occorre valutare l'opportunità di rivedere il regime sanzionatorio, con particolare riferimento all'opportunità, riguardo alle sanzioni con minimo edittale di 100 euro, di conformare tale limite minimo a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti;

3. occorre in particolare, con riferimento agli obblighi di registrazione degli eventi, operare una rimodulazione e differenziazione delle sanzioni in merito al ritardo accidentale, in modo tale che questo sia proporzionato alla tenue gravità dell'infrazione;

4. occorre valutare l'opportunità di coinvolgere nelle attività formative di cui all'articolo 24 una pluralità di soggetti competenti e capaci di fornire informazioni utili agli operatori sulle disposizioni di cui al decreto legislativo in esame; occorre valutare altresì l'opportunità di una riformulazione che renda tale formazione obbligatoria;

5. occorre valutare l'opportunità di redigere il manuale operativo tenendo conto di principi quali la facoltà per gli operatori di avvalersi di soggetti delegati per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo, sul modello di quanto attualmente previsto per l'anagrafe bovina dall'articolo 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, recante «Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»;

6. occorre porre maggiore attenzione verso la tematica della detenzione di animali da reddito per finalità di affezione, mediante un opportuno riconoscimento della possibilità che gli stessi siano anche custoditi come animali da compagnia.

Si allegano e si fanno proprie le osservazioni della 14^a Commissione permanente.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

indi della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore BRIZIA-RELLI (*L-SP-PSd'Az*), la PRESIDENTE precisa che la nomina da parte della presidenza delle Commissioni riunite di due correlatori per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo in titolo implica, in linea generale, che ciascuno dei relatori possa anche assumere posizioni differenziate rispetto all'altro e che, quindi, non possa escludersi la possibilità che ciascuno presenti un proprio autonomo schema di parere.

La Presidente fa peraltro rilevare che, sul piano dell'opportunità, si tratterebbe di una situazione che enfatizzerebbe in modo non necessario eventuali divisioni presenti all'interno della maggioranza. Da questo punto di vista sarebbe senz'altro preferibile, ove emergessero orientamenti differenziati, che uno schema di parere alternativo fosse presentato su iniziativa di senatori appartenenti ad uno o più gruppi, senza coinvolgere le persone dei relatori.

La Presidente avverte poi che, a seguito della formulazione delle osservazioni anche da parte della Commissione bilancio, i relatori hanno predisposto un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Interviene quindi il sottosegretario SILERI il quale fa presente in primo luogo di ritenere senz'altro accoglibili le osservazioni di cui ai numeri uno e due dello schema di parere testé presentato. Si sofferma quindi in maniera più dettagliata sulle osservazioni rese dalla 14^a Commissione che sono state integralmente richiamate nello schema di parere.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) presenta successivamente uno schema di parere alternativo, che è pubblicato in allegato.

Dopo un breve intervento del senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), la presidente MORONESE sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,30.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), anche a nome della relatrice Lunesu, riformula il nuovo schema di parere testé presentato in un ulteriore nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, con l'inserimento di un'osservazione aggiuntiva relativa all'articolo 5 dell'atto del Governo in titolo.

Interviene la relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) facendo presente che, mentre sul testo da ultimo riformulato dal relatore Buccarella vi è il consenso di entrambi i relatori, non si è invece raggiunta un'intesa sulla introduzione nello schema di parere di un rilievo volto a richiedere l'adozione di una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento delle attività cinofile.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che sottolinea l'importanza del tema sollevato dalla relatrice Lunesu – il sottosegretario SILERI avverte che il Governo è disponibile ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite anche ove lo stesso venisse espresso nella giornata di domani.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide infine di togliere la seduta e avverte che le Commissioni riunite saranno nuovamente convocate domani mattina, alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate alle ore 8,30 di domani, mercoledì 6 luglio 2022, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,45.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni riunite 12^a e 13^a del Senato,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

- lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

- tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

- come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

- lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

- la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

- è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre

una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

- l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

- il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

- nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

- l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

- l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari;

ritenuto ancora che:

- in relazione all'articolo 6 appare opportuno impedire l'ulteriore acquisizione di animali anche nell'anno successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui all'AG 383;

considerando inoltre che:

- l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza

Stato-regioni, i centri di riferimento nazionale e le società scientifiche competenti;

– al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di eliminare il periodo transitorio di un anno e quindi di sostituire le parole «entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5» con «precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) all'articolo 12, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Si allegano e si fanno proprie le osservazioni della 5^a Commissione permanente e della 14^a Commissione permanente.

ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni riunite 12^a e 13^a del Senato,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

- lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

- tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

- come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

- lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

- la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

- è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli

e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

– l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

– il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

– nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

– l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

– l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari;

– in relazione all'articolo 5, comma 2, appare poco comprensibile e condivisibile il richiamo alle ragioni «sociali» per la valutazione dei rischi richiamati nella norma;

ritenuto ancora che:

– in relazione all'articolo 6 appare opportuno impedire l'ulteriore acquisizione di animali anche nell'anno successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui all'AG 383;

considerando inoltre che:

– l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza

Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti;

– al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-*quinqies* (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola «sociali»;

2) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di eliminare il periodo transitorio di un anno e quindi di sostituire le parole «entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5» con «precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

3) all'articolo 12, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Si allegano e si fanno proprie le osservazioni della 5^a Commissione permanente e della 14^a Commissione permanente.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BRIZIARELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni riunite 12^a (Sanità) e 13^a (Ambiente), esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

- lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

- tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

- come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

- lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

- la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

- è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli

e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

- l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

- il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

- nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

- l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

- l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari;

considerando inoltre che

- l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di riferimento nazionale e le società scientifiche competenti;

- al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; *b)* al comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: «da compagnia» inserire le seguenti: «purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

4) all'articolo 12, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Si allegano e fanno proprie le osservazioni della 5^a Commissione permanente e della 14^a Commissione permanente fatto eccezione del punto 3).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 210

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100, 7.100 (testo 2) e 9.100 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria**355^a Seduta***Presidenza del Presidente***PARRINI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Antonella Campagna del Gruppo Insieme per il futuro – Centro Democratico.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Il senatore Malan ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione 3-03312, presentata dal senatore Calandrini, sulla criminalità a Latina.

Su proposta del senatore Toninelli, si è convenuto di esaminare prioritariamente eventuali disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in assenza di proposte parte del Governo su tale argomento, per l'individuazione di meccanismi volti a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio.

La senatrice Pirovano ha chiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge n. 1144 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia) e n. 2281 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944).

La senatrice Valente ha chiesto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2428 (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in

materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

È stato inoltre sollecitato l'avvio dell'esame di disegni di legge assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia: da parte del senatore Malan, il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione); da parte del senatore Toninelli, il disegno di legge n. 2537 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione).

Il senatore Bressa ha infine chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi (Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992), assegnati in sede riunita con la Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il relatore PERILLI (*M5S*) annuncia che, come concordato nel Comitato ristretto riunitosi giovedì 30 giugno, invierà ai Gruppi una ipotesi di riformulazione del testo in esame, tenendo conto di alcune delle proposte di modifica presentate.

Tuttavia, essendo inopportuna l'adozione di un nuovo testo, anche per agevolare la terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, anticipa che tali modifiche saranno introdotte attraverso l'accoglimento di emendamenti già proposti, oppure, se necessario, con la formulazione da parte propria, in qualità di relatore, di ulteriori emendamenti.

Dopo aver ricordato che si è convenuto di non alterare in modo significativo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, per rispettare l'accordo politico raggiunto in quella sede sulle questioni più complesse, auspica che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea quanto prima, in modo da essere approvato prima della pausa estiva dei lavori. Nel frattempo, ritiene opportuno che i Capigruppo in Commissione interloquiscano con gli omologhi della Camera dei deputati al fine di sollecitare fin d'ora l'approvazione definitiva in terza lettura.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda sulle modalità di lavoro prospettate dal relatore, ritenendo che solo in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo di introdurre finalmente una disciplina dell'attività

di rappresentanza di interessi. Conviene, pertanto, sulla opportunità di licenziare il testo entro la pausa estiva.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) concorda sulla impostazione metodologica descritta dal relatore. Auspica che si tenga conto di tutte le modifiche su cui è stato raggiunto un accordo nel Comitato ristretto, verificando poi, in sede di esame degli emendamenti, se ci sono i margini per ulteriori convergenze sulle questioni rimaste aperte. Conviene altresì sulla opportunità di un confronto con i Capigruppo della Commissione affari costituzionali della Camera, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

Il relatore PERILLI (*M5S*) chiede di programmare i lavori in modo che si possa procedere alle votazioni già la prossima settimana.

Il PRESIDENTE assicura che si potrà procedere nel senso auspicato dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge nn. 1785, 2229, 2185, 1650 e 1359 si rimane in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 201

Presidenza del Vice Presidente
LOMUTI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,50
(sospensione: dalle ore 11,55 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 922, 1039 E 1979 (ORIGINI BIOLOGICHE)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 170, 286, 2102, 2276, 2293 E 2547 (COGNOME DEI FIGLI)

Plenaria

301^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. – Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. – Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(1885) NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Michelina LUNESU e altri. – Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE, ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice MAIORINO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione generale deve

potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il PRESIDENTE replica che le esigenze organizzative dei lavori – sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento – non hanno mai compresso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando – con la prenotazione – anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come «spazzacorrotti» di cui auspica un correttivo.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta «spazzacorrotti» auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore MIRABELLI (PD) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5^a Commissione.

Anche il relatore PEPE (L-SP-PSd'Az) dichiara di attendere i pareri della 5^a e le posizioni del Governo.

Con l'invito del PRESIDENTE a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice MAIORINO (M5S) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore URRARO (L-SP-PSd'Az), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il PRESIDENTE ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare – al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale – la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che – in realtà – all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facoltizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che – a suo avviso – di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma – nell'affrontare tali problemi – bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore BALBONI (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritiene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto proprio dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze – monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il

potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e MIRABELLI (*PD*), il PRESIDENTE ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinente all'espletamento del mandato.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* – il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione – dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALBONI (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente OSTELLARI dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione – per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta

– è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 137

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

141^a Seduta

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2021.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di Micco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(932) Antonella CAMPAGNA e altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla senatrice NOCERINO (*Ipf-CD*), subentrata come relatrice alla senatrice Maiorino, non più facente parte della Commissione esteri, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1728, assunto come testo base, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(2368) Deputato LONGO. – Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(1851) GIACOBBE. – *Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo*

(273) Laura GARAVINI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La PRESIDENTE comunica che la Commissione non è in numero legale per proseguire la discussione in sede redigente.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1987**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 – 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1386

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 138

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL
SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA-BIRMANIA INSIEME*

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

580^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(1915) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di

una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesca nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, go-

dendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli «a fabbisogno», per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente.

In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenzia che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in «sovrannumero» rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenzia poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c*), *d*) e *g*), recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a*) ed *f*), che richiamano la possibilità di istituire posizioni «soprannumerarie» sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere «inderogabile» degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori

oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera b) del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la rias-

segnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera b), per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio.

In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera a) del capoverso 7-*quinqüies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*tricies semel* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i

saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il 2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla

quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

La sottosegretaria SARTORE, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

325^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

indi del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02877, del senatore De Bertoldi, evidenziando preliminarmente che la misura del Superbonus incide negativamente sul Bilancio dello Stato, pertanto una proroga al 2030 della stessa agevolazione, coerentemente con l'introduzione della misura originaria, nonché con i successivi interventi volti a prorogarla, determinerebbe oneri a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, non rilevando ai fini dell'adozione del provvedimento eventuali effetti indotti sull'economia che non possono essere utilizzati a copertura di oneri certi, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

In merito alla richiesta di ampliare l'ambito di applicazione della cessione dei crediti, ferma restando l'indeterminatezza della proposta, che andrebbe dettagliata operativamente, sottolinea in linea generale che la cedibilità dei crediti a favore di terzi, compresi gli intermediari finanziari, ha un impatto in termini di debito per il bilancio dello Stato, come più volte emerso in sede di incontri con la Commissione Europea. Di conseguenza,

un'applicazione maggiormente generalizzata di tale meccanismo inciderebbe negativamente sui saldi di bilancio, in misura anche significativa tenuto conto delle poste considerate dall'interrogante di ammontare consistente (lavori pubblici, debiti delle Pubbliche amministrazioni).

Inoltre, i recenti interventi legislativi in tema di *bonus* edilizi, finalizzati a limitare la facoltà di cessione dei crediti fiscali, sono scaturiti dalla constatazione, da parte delle competenti autorità di controllo, di rilevanti fenomeni di frode nel contesto delle cessioni dei crediti d'imposta. È stato, infatti, riscontrato che uno dei tratti distintivi ricorrenti nelle frodi di maggiore entità è rappresentato dalla cessione del medesimo credito tra numerosi soggetti, tra i quali si annoverano anche persone fisiche non titolari di partita IVA e società di capitali istituzionalmente non deputate ad operare nel settore finanziario. In particolare, è stato rilevato che la numerosità e l'eterogeneità dei soggetti coinvolti nelle operazioni risultate fraudolente mirano a dissimulare la genesi del credito, rendendo, peraltro, difficoltosa la *due diligence* cui sono tenuti gli istituti di credito, in sede di adeguata verifica della clientela, nel momento in cui il credito è proposto agli stessi ai fini della relativa monetizzazione. Inoltre, anche la precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe attualmente consentite alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima, costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti, atteso che il credito medesimo può circolare più volte, ma solo tra i soggetti specificamente individuati. Pertanto, si ritiene opportuno che sia la scelta dell'estensione del perimetro soggettivo *de quo*, sia, più in generale, l'incremento delle fattispecie e delle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali, anche al di là delle ipotesi attualmente disciplinate, tengano conto delle sopra descritte esigenze di tutela degli interessi erariali e di contrasto al proliferare di fenomeni fraudolenti.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che con riferimento all'*iter* di approvazione dell'Atto Camera n. 3614 relativo alla «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (cosiddetto Decreto Aiuti), risultano approvati degli identici emendamenti che prevedono la possibilità per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari di cedere i crediti d'imposta da *bonus* edilizi ai propri correntisti che non siano qualificabili come consumatori o utenti in base alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che in premessa rileva la lacunosità della risposta, visto il mancato riferimento al tema della moneta fiscale, che pure era un punto saliente dell'atto di sindacato ispettivo e introduceva un ragionamento più ampio, che andava oltre i *bonus* edilizi e richiamava la necessità di considerare e tutelare gli

interessi economici nazionali. L'adozione di un simile strumento, infatti, non metterebbe in discussione l'euro come moneta unica avente corso legale e sarebbe in grado di autofinanziarsi senza gravare sull'equilibrio dei conti esteri del Paese, in quanto migliorerebbe la competitività delle imprese. Giudica quindi discutibile l'atteggiamento del Governo, che non si pronuncia esplicitamente in materia.

Nel merito della risposta, della quale si dichiara profondamente insoddisfatto, giudica solo parzialmente vera l'affermazione secondo cui la misura del Superbonus incide negativamente sul bilancio dello Stato, visto l'effetto positivo che la proroga dell'agevolazione fiscale potrà determinare sui conti pubblici attraverso l'aumento del gettito fiscale innescato dalla crescita del PIL. A sostegno di tale tesi richiama quindi il contenuto di una precedente audizione parlamentare del Ragioniere generale dello Stato con riferimento alle retroazioni fiscali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione 3-03344, dei senatori Calandrini e De Bertoldi, ricordando che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a decorrere dal 1° settembre 2021, dopo la conclusione della sospensione emergenziale della riscossione mediante ruolo prevista dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha riavviato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, le proprie attività di notifica relative ai carichi che le sono stati affidati dai vari enti pubblici e di riscossione dei diversi carichi già scaduti prima dell'inizio dell'emergenza pandemica.

Nello svolgimento di tali attività l'Agenzia ha operato con la dovuta gradualità, tenendo conto, nel contempo, dell'esigenza di effettuare entro i termini le notifiche necessarie ad evitare la decadenza e la prescrizione dei carichi affidati dagli enti creditori negli anni precedenti alla sospensione emergenziale e non ancora saldati dai debitori e di dare corso – sempre nelle scadenze stabilite dal legislatore – alle azioni cautelari ed esecutive sui beni dei debitori morosi. Lo strumento previsto dalla legge per provvedere in tal senso è il cosiddetto avviso di intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale «Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Pertanto, l'assegnazione di un termine di pagamento di cinque giorni prima dell'inizio dell'attività di recupero coattivo non è il frutto di una scelta dell'agente della riscossione, ma costituisce il puntuale adempimento di quanto previsto dalla legge.

Relativamente ai dati numerici delle cartelle di pagamento attualmente da notificare, evidenzia che, dei circa 26 milioni di cartelle di pagamento che si sono accumulate dall'inizio del periodo di sospensione e fino a tutto il 31 dicembre 2021, circa 13 milioni sono state già prodotte e avviate alla notifica; di queste, circa 7 milioni sono già state notificate, mentre per altre 6 milioni l'iter di notifica è in corso di perfezionamento.

Per gli ulteriori 13 milioni di cartelle, il piano di graduale smaltimento prevede la produzione e l'invio alla notifica entro l'inizio del 2023, unitamente alle cartelle relative ai carichi che gli enti creditori hanno già affidato o affideranno all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel corso dell'anno 2022. Nel periodo gennaio – maggio 2022, inoltre, sono stati avviati alla notifica circa 2,6 milioni di avvisi di intimazione, in massima parte necessari per interrompere i termini di prescrizione dei carichi affidati dagli enti negli anni precedenti al periodo di sospensione.

Quanto, infine, all'ipotesi di una rottamazione-*quater* straordinaria, il Sottosegretario sottolinea che la valutazione è rimessa alla sovranità del Parlamento.

Interviene in replica il senatore CALANDRINI (*FdI*), che si dichiara insoddisfatto della risposta, ma accoglie con favore la posizione di neutralità del Governo su una possibile rottamazione-*quater*, nei confronti della quale c'è peraltro un generale consenso delle forze politiche e dunque potrebbe anche essere varata con un prossimo provvedimento. Riconosce la straordinarietà dell'intervento, per il quale auspica il Governo riesca a individuare le relative coperture, sottolineando che esso trova tuttavia la sua *ratio* nella situazione di emergenza in cui si trovano il Paese e molti contribuenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde infine all'interrogazione 3-03381, del senatore De Bertoldi, evidenziando che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno scorso, il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» (come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021), è stato ufficialmente prorogato al 30 novembre 2022.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha introdotto due tipologie di garanzia: una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100 per cento, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera *m*) del predetto articolo 13, comma 1; una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90 per cento dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera *c*) del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del *Temporary Framework*, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento

che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del *plafond*, per l'intero importo. La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework*. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, tra le varie condizioni di *favor* per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework* e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di «abbuono di premio di garanzia», nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette *ex lettera m*), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100 per cento, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*, che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

In relazione, invece, al secondo quesito, il Sottosegretario fa presente che nella dichiarazione sostitutiva sono stati inseriti analiticamente gli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto dei massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, concorrono tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle predette sezioni, anche quelli di natura non fiscale e/o non erariale. Tra gli altri aiuti (Sezione II del Quadro A) possono, quindi, essere compresi aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle entrate perché concessi da altre amministrazioni per i quali non è possibile fornire un elenco (le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo).

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara insoddisfatto della risposta. Infatti, al di là della proroga di alcuni termini al 30 novembre prossimo, che pure giudica positivamente, lamenta gli er-

rati fondamentali su cui si basa il rapporto tra commercialisti e Amministrazione fiscale, che scarica sui primi ingiustificati adempimenti burocratici, aumentando il rischio di errore a danno degli stessi e, a cascata, dei loro clienti. Inoltre, non condivide l'appiattimento delle istituzioni nazionali alle posizioni dell'Unione europea quanto all'inserimento tra gli aiuti di Stato alle imprese anche dei prestiti bancari coperti da garanzia dello Stato, come fossero risorse a fondo perduto.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 9^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a, della 13^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) introduce il provvedimento, sottolineando in premessa che i suoi contenuti sono in parte riconducibili alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato tra gennaio e giugno del 2021.

Ricorda quindi che nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, il Governo ha precisato che con il disegno di legge delega ha avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR. La riforma fiscale è tra le azioni chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese. Pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale possono concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività. Tale riforma non è pertanto parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa alcuna delle erogazioni di risorse che l'Unione europea mette a disposizione del nostro Paese nell'ambito dei fondi del Next Generation EU. La necessità di una riforma fiscale figurava già, peraltro, nelle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea nel 2019.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati: *a)* stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; *b)* razionalizzare e semplificare il

sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti – dichiarativi e di versamento – a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; *c*) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; *d*) ridurre l’evasione e l’elusione fiscali; *e*) garantire il rispetto dell’autonomia tributaria degli enti territoriali; *f*) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali. Sono poi disciplinate le modalità e i termini dell’esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi, con la previsione del «doppio parere» e l’indicazione della documentazione che deve accompagnare i citati schemi per l’esame parlamentare, nonché il meccanismo di eventuale slittamento del termine di delega, stabilendo altresì le modalità di integrazione, coordinamento (formale e sostanziale) e abrogazione della normativa vigente da parte dei decreti legislativi di attuazione della legge, fissando infine i termini per l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi.

L’articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Segnala in particolare l’obiettivo dell’aumento della neutralità fiscale del trattamento dei redditi personali derivanti dall’impiego del capitale, distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare, e prevedendo ordinariamente l’applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale ed il mantenimento del cosiddetto regime forfettario, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta.

Il successivo articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito d’impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d’impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei e alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.

L’articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell’IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l’erosione e

l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo, e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che, come precisato con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di promuovere uno sviluppo sostenibile.

L'articolo 5 delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. La relatrice chiarisce che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime. È stato altresì specificato che detti interventi normativi non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovrainposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi tanto alle Regioni quanto ai Comuni margini di manovrabilità, che sono definiti in modo da garantire agli enti nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo cata-

stale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Vengono indicati i termini per l'adozione dei decreti legislativi, gli specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione, la procedura di trasmissione e quella di esame da parte delle Camere, lo scorrimento dei termini di delega e i termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 214

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CARTOON ITALIA, WESHORT E
APS RAAI REGISTRO ATTORI ATTRICI ITALIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-
RENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFI-
CHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)*

Plenaria

321^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Montevercchi ha proposto di integrare l'elenco delle audizioni in merito ai disegni di legge nn. 2527 e 2611, recanti l'istituzione del fondo della comunità educante, con quella del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Segnala inoltre che il senatore Cangini ha proposto il chiedere deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini, che ricorrono nel 2024.

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta della relatrice Corrado, l'esame della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 1118) sarà programmato in una seduta della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (n. 394)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 giugno scorso, nel corso della quale era stata svolta l'illustrazione.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa la tale fase procedurale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice DE LUCIA (*M5S*), che dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere della relatrice.

La senatrice CORRADO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) preannuncia invece il voto contrario stigmatizzando l'esiguità delle risorse messe a disposizione per la tutela del patrimonio culturale, rispetto al totale delle richieste pervenute dagli uffici periferici e dalle direzioni generali. L'atto in titolo costituisce, a suo avviso, una conferma della scarsa attenzione della politica governativa nei confronti della tutela del patrimonio culturale, ed in particolare degli archivi, delle biblioteche e delle sovrintendenze. In proposito, stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di concentrare, a scapito della tutela, gli investimenti nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai luoghi di attrazione dei visitatori.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti e approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 29 giugno scorso è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 1209 concernente la candidatura de «La cucina di casa italiana» a patrimonio culturale immateriale.

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'avvicendamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione che è ora affidato al dottor Luigi Fucito in sostituzione della dottoressa Valeria Giammusso, alla quale rivolge un sentito ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto e per l'impegno profuso.

Le senatrici SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), RUSSO (*IpF-CD*), SBROLLINI (*IV-PSI*), DE LUCIA (*M5S*) e CORRADO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), nonché i senatori MARILOTTI (*PD*), IANNONE (*FdI*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) esprimono, a loro volta, un sentito ringraziamento ed un apprezzamento nei confronti della dottoressa Valeria Giammusso.

Si associa la Commissione tutta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

espresso apprezzamento per la scelta del Governo di anticipare al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto, dando così seguito a un'osservazione formulata dalla Commissione con riferimento al precedente schema di riparto che era stato trasmesso alle Camere, lo scorso anno, nel mese di novembre e dunque in prossimità del termine dell'esercizio finanziario;

considerato che le richieste totali pervenute dagli uffici periferici e direzioni generali per il triennio 2022-2024 sono pari a 462.973.245,80 euro, mentre le risorse disponibili ammontano a 390 milioni di euro,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime l'auspicio che la trasmissione alle Camere dell'annuale schema di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale possa essere, in futuro, ulteriormente anticipata;

si ribadisce l'invito al Governo, già formulato in anni precedenti, a integrare il decreto in titolo con il cronoprogramma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014;

si invita il Governo ad impegnare maggiori risorse umane e finanziarie per la tutela del patrimonio culturale e a garantire il monitoraggio qualitativo degli interventi, informando le Commissioni parlamentari degli esiti degli interventi di tutela del patrimonio culturale.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 160

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,05

(sospensione: dalle ore 9,45 alle ore 9,55)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, DEL SINDACO DI VENEZIA, DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DELLA REGIONE VENETO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO DI SAVONA IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ FUNIVIE SPA, DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA SAVONA, FEDERAGENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,50

(sospensione: dalle ore 13,50 alle ore 14)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSAEROPORTI, DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, DI ENAC, AEROPORTI 2030 E ANCE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 162

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI)

Plenaria

279^a Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già convenuto dalla Commissione, scadrà alle ore 19 di oggi.

Considerato l'imminente inizio dei lavori d'Aula, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria**238^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati, con diverse modifiche, il 22 giugno 2022. In Senato il testo è stato assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione (Finanze e tesoro).

Il testo è suddiviso in 10 articoli.

L'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali a cui attenersi, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

L'articolo 2, modificato alla Camera, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Tra le principali modifiche apportate dalla Camera è stato disposto, tra l'altro, che sia effettuata una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra

redditi da capitale mobiliare e immobiliare; che venga mantenuto il cosiddetto regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta. La riforma deve altresì prevedere la riduzione graduale delle aliquote medie effettive, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi. Fermo restando inoltre il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti, è stato precisato che tale riordino deve avvenire con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e tenendo conto dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta. È stato poi precisato che le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni siano destinate ai contribuenti Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi. Si è specificato inoltre che l'opera di riordino delle predette agevolazioni deve prevedere la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi, delle detrazioni al 19 per cento in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche.

L'articolo 3 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a riformare l'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i principi e criteri direttivi della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale, della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.

L'articolo 4 reca la delega al Governo per l'introduzione di norme per la razionalizzazione dell'IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise.

L'articolo 5, modificato alla Camera, delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario. Nel corso dell'esame alla Camera, tra l'altro, è stata assegnata priorità, nell'attuazione del superamento dell'Irap, alle società di persone, agli studi associati e alle società tra professionisti, ed è stata chiarita la necessità che la riforma generi gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro, ove ciò implichi l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'Irap maggiori di quelle minime.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la deter-

minazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

Di particolare interesse per la Commissione è quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1, che indica i criteri e principi direttivi attraverso i quali si dovrà modificare la disciplina del sistema di rilevazione catastale. In particolare si dovranno prevedere strumenti diretti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto; i terreni edificabili accatastati come agricoli; gli immobili abusivi. Si dovranno altresì prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni.

L'articolo 7, modificato alla Camera, contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Tra le previsioni ivi contenute si segnala la delega al Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte. La riforma deve concedere agli enti territoriali specifici margini di manovrabilità, con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'articolo 10 reca infine le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame da parte della Camera, è stato modificato il comma 1 dell'articolo in esame in modo da prevedere che dall'attuazione delle deleghe non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda nella precedente seduta il relatore aveva preannunciato la presentazione di una versione aggiornata della proposta di risoluzione.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) comunica di aver ricevuto ulteriori proposte di modifica da parte del Gruppo della Lega. Una nuova proposta di risoluzione sarà pertanto sottoposta all'esame della Commissione nella prossima seduta, auspicando che in tale occasione sia presente il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 266

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TERNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 138 DEFINITIVO (SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PREZZI DELL'ENERGIA ACCESSIBILI: OPZIONI PER MISURE IMMEDIATE E IN VISTA DEL PROSSIMO INVERNO)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 267

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, VIVIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN'OTTICA TERRITORIALE, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E SOCIALE)

Plenaria**247^a Seduta***Presidenza del Presidente***GIROTTO**

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazioni**

Il vice ministro Alessandra TODDE risponde all'interrogazione n. 3-03410, a firma del senatore Romano e relativa al rincaro dei prezzi dei carburanti, osservando preliminarmente che la tematica era già stata discussa – in tempi recenti – dal Ministro dello sviluppo economico presso l'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito dell'atto di sindacato ispettivo, osserva quindi che il mercato dei carburanti è attualmente liberalizzato. A ciò si aggiungono i profili fiscali rappresentati, per i beni in questione, dalle accise e dall'IVA. Tuttavia, in considerazione dell'importanza che l'incremento del prezzo dei carburanti è andato rivestendo nel contesto economico nazionale e al fine di contrastare eventuali fenomeni speculativi, è stato emanato il decreto-legge n. 21 del 2022, con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e verificare che i recenti tagli delle accise (disposti tramite lo stesso decreto-legge e volti a calmierare i prezzi in vertiginosa ascesa), si traducano in un effettivo e reale vantaggio per i consumatori.

In particolare, il decreto-legge sopra citato, dopo aver rideterminato in ribasso le accise, ha altresì affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Dicastero dello sviluppo economico, lo specifico compito di monitorare l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio, anche relativi alla vendita al pubblico, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione. La sinergia e la collaborazione con il Garante delle Amministrazioni competenti e il supporto operativo della Guardia di finanza garantiscono poi gli strumenti operativi per un controllo effettivo, anche in ragione dell'apparato sanzionatorio che più in generale il menzionato decreto-legge ha previsto.

L'importanza dell'analisi dell'andamento dei prezzi è d'altronde testimoniata dal potenziamento della struttura a supporto del Garante e dei poteri di quest'ultimo, che ora può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate, al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, può richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi sulle motivazioni delle variazioni di prezzo riscontrate ed irrogare sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi informativi. Il menzionato potenziamento della struttura è stato poi realizzato tramite l'istituzione, presso il Ministero, di un'apposita Unità di missione per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante.

Sempre dal punto di vista sanzionatorio occorre poi considerare che, a seguito delle attività di monitoraggio del Garante nonché di indagine e verifica della Guardia di finanza, è possibile procedere alla segnalazione all'Antitrust di elementi sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette, con attivazione dei rilevanti poteri sanzionatori di cui è dotata l'Autorità.

Risulta tuttavia che, se inizialmente il Garante prezzi aveva rilevato l'efficacia deflattiva dell'intervento di riduzione delle accise sui prezzi dei carburanti, oggi si assiste ad una nuova impennata dei prezzi di benzina e *diesel*, e – malgrado lo sconto, compreso di IVA, di circa 30 centesimi al litro – il costo per il consumatore è risalito ad oltre i 2 euro al litro.

È pertanto in corso, attualmente, un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare le anomalie sull'andamento dei prezzi dei carburanti praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. In particolare, l'incremento che si sta verificando da qualche settimana sarebbe imputabile principalmente all'aumento della quotazione internazionale del prodotto raffinato e, di conseguenza, al margine di raffinazione, che è più che raddoppiato rispetto alla metà del mese di aprile e più che quadruplicato rispetto all'inizio dell'anno. Relativamente all'andamento del prezzo del gasolio, che è aumentato di circa 20 centesimi nell'ultimo mese, si sono poi rilevate tensioni coincidenti con lo scoppio del conflitto russo-ucraino, che hanno portato il margine di raffinazione su valori cinque volte superiori a quelli di inizio anno. Mentre nei primi giorni del conflitto si sono rilevati anche aumenti del margine di distribuzione dei carburanti in ambito nazionale, nell'ultimo mese tale margine è rientrato sui valori inferiori a quelli di inizio anno.

Il Vice Ministro prosegue osservando che la congiuntura dei mercati internazionali dei prodotti raffinati, invero, è condizionata da numerosi fattori, tra cui l'importazione di petrolio dalla Russia. Infatti, lo scoppio del conflitto ha causato un'incertezza sulla continuità degli approvvigionamenti, accresciuta anche dal dibattito sulle sanzioni. Tali fattori, contrastati nell'immediato dalla politica di calmierare i prezzi riducendo le accise, continuano tuttavia ad incidere sull'aumento del prezzo, incrementando in particolare il differenziale tra il costo della materia prima, ossia

il petrolio, e il prezzo internazionale del prodotto raffinato, ossia il margine di raffinazione.

Questi elementi rappresentano la base del dibattito che si è aperto per individuare ulteriori e più incisivi strumenti per mitigare il prezzo dei carburanti: misure che sono, però, di principale competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della transizione ecologica, ma su cui evidentemente tutto il Governo è coinvolto.

Conclude assicurando che già nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 22 giugno la tematica del caro prezzi è stata discussa, per individuare interventi idonei a mitigare l'acuirsi di una situazione di estrema gravità per imprese e famiglie e contrastare con fermezza ogni ipotesi di fenomeni speculativi.

Replica il senatore ROMANO (*M5S*), ponendo positivamente l'accento sulla particolare attenzione prestata dal Governo alle questioni sottese alla sua interrogazione ed auspicando che l'indagine conoscitiva avviata possa fornire ulteriori elementi di chiarezza sull'aumento dei prezzi dei carburanti, che, ad oggi, non appare in linea con l'attuale prezzo del petrolio greggio. Ciò al fine di apprestare quanto prima le dovute tutele alle famiglie ed ai consumatori.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il vice ministro Alessandra TODDE risponde poi all'interrogazione 3-03393 (*già* 4-07073), del senatore Lorefice, sulla situazione dell'area di crisi industriale complessa di Gela-Caltanissetta, ricordando che con decreto ministeriale del 20 maggio 2015 era stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa la zona di Gela, con i sistemi locali del lavoro (SLL) di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina.

Il 23 ottobre 2018 era stato quindi sottoscritto un apposito accordo di programma per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti alla citata area di crisi industriale complessa.

Relativamente al rinnovo del predetto accordo di programma, rileva quindi che i tempi di predisposizione dell'atto integrativo di proroga si sono allungati in attesa della riforma della disciplina degli aiuti in questione (facente capo alla legge n. 181 del 1989), riforma poi intervenuta con decreto del 24 marzo 2022. Il citato decreto ha infatti introdotto nuove disposizioni che stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, mediante il ricorso al regime di aiuto della legge

n.181 del 1989, in sostituzione della disciplina attuativa recata da un precedente decreto ministeriale risalente al 30 agosto 2019.

Riferisce quindi che lo scorso 16 giugno è stata emanata la circolare n. 237343, attuativa dell'articolo 5, comma 14, del citato decreto 24 marzo 2022, la quale fornisce le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione. La circolare in parola indica altresì le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco degli oneri informativi per le imprese. Nel frattempo, lo schema di atto integrativo è stato condiviso con i soggetti sottoscrittori e sono state acquisite le rispettive delibere di approvazione.

Per ciò che concerne i contenuti, precisa che lo schema di atto integrativo tiene conto delle proposte avanzate dal territorio e da diversi *stakeholder* nonché delle novità intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma del 2018. In particolare, parte del territorio dell'area di crisi industriale complessa potrà beneficiare dei vantaggi fiscali delle zone economiche speciali (ZES), le quali costituiscono un'opportunità nell'ottica di attrazione di nuovi investitori. Infatti, sono interessati dalla ZES Sicilia Orientale unità territoriali di quattro Comuni dell'area di crisi industriale complessa (Caltagirone, Gela, Niscemi, Vittoria). Inoltre, il 20 marzo 2020 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana e Invitalia, con il quale si intende stimolare sull'intero territorio regionale l'attrazione di investimenti per l'innovazione produttiva e la competitività delle imprese siciliane e generare occupazione, attraverso strumenti quali progetti di interesse comune europeo (IPCEI), contratti di sviluppo, accordi di innovazione, ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n.181 del 1989 per le aree di crisi industriale complessa e non complessa. Infine, non vanno trascurati gli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso 8 giugno 2021, in esito all'istruttoria condotta sulle principali aree di crisi industriali complesse in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale di Gela e agli ambiti oggetto dell'atto integrativo all'accordo di programma del 23 ottobre 2018.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'accordo, precisa quindi che il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione le risorse residue, pari a euro 11.924.101,07, a valere sul Fondo crescita sostenibile, ai sensi di quanto disposto nel decreto ministeriale 23 aprile 2021. La Regione Siciliana provvede invece a cofinanziare lo strumento agevolativo con risorse pari a 10 milioni di euro, a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020.

Appena sarà firmato l'atto integrativo, si procederà pertanto con la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'utilizzo delle risorse residue non utilizzate alla scadenza dell'accordo di programma del 2018, il quale potrà beneficiare di tutte le novità normative di recente introduzione.

In particolare, in esito alla riforma, gli incentivi vengono estesi anche a progetti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale, qualora

il programma di investimento sia di importo superiore a 5 milioni di euro, e a progetti di innovazione di processo. Non sono più richieste le garanzie a tutela del finanziamento per le iniziative che comportano spese complessivamente ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi per le istruttorie, per le delibere e per l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato.

Conclude ribadendo che il Ministero dello sviluppo economico potrà in essere ogni iniziativa idonea per risollevare il territorio gelese dalle enormi difficoltà che lo hanno colpito.

Replica il senatore LOREFICE (*M5S*), compiacendosi del buon livello di dettaglio fornito dalla Rappresentante del Governo circa le novità che hanno determinato la dilatazione dei tempi per il rinnovo dell'accordo di programma ed apprezzando le iniziative predisposte per il rilancio dell'area di Gela, che aumenteranno significativamente l'attrattività del territorio e faranno sì che anche la predetta porzione di territorio possa contribuire fattivamente al rilancio dell'economia nazionale.

Conclude dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il PRESIDENTE ringrazia il vice ministro Alessandra Todde e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il presidente GIROTTO comunica che il senatore Marti ha riformulato gli emendamenti 2.12, 2.20 e 6.7, in testi 2, pubblicati in allegato. Informa altresì che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.2.

Avverte infine che l'ulteriore documentazione eventualmente pervenuta sul testo unificato, adottato a base della discussione per i disegni di legge in titolo (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo), sarà resa disponibile, al pari di tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni sui testi originari, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce i suggerimenti a lui pervenuti per le vie brevi da parte dei Gruppi.

Il presidente GIROTTO constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore GIROTTO (*M5S*), premettendo che il disegno di legge – collegato alla manovra di finanza pubblica – apporta modifiche al codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, finalizzate ad un accrescimento della protezione dei titoli della proprietà industriale in chiave *pro* competitiva (Capo I, articoli 1-6), ad una semplificazione e digitalizzazione delle relative procedure (Capo II, articoli 6-16), nonché ad un coordinamento della normativa nazionale, al suo interno e con la disciplina delle domande internazionali di brevetto. Il disegno di legge dispone, conseguentemente alle modifiche apportate al codice, che si proceda ad un aggiornamento del regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 33 del 13 gennaio 2010, nonché un adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per consentire il pagamento in modo digitale delle domande di registrazione dei titoli e delle istanze varie (Capo III, articoli 17-31).

Precisa peraltro che, come evidenziato anche nell'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolazione, allegate al provvedimento, il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della

proprietà industriale prevista dalla Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalle Istituzioni europee il 13 luglio 2021, e, al tempo stesso, intende porsi in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020.

Passando al contenuto, dà conto dell'articolo 1, che introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche (IG) e di denominazioni di origine protette (DOP), ai sensi della normativa statale o dell'Unione.

Dopo aver accennato all'articolo 2, che inserisce nel codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità, illustra l'articolo 3, che ribalta l'approccio previsto nel codice relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Contestualmente, e nella stessa ottica sopra illustrata, il disegno di legge, all'articolo 4, introduce nel codice (attraverso un nuovo articolo 65-*bis*) la disciplina degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 5 – prosegue il Presidente relatore – modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, disponendo che: il pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità deve essere effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa; in assenza di pagamento entro il termine suddetto, la domanda non è ricevibile; l'irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), salvo che il richiedente non abbia, entro due mesi, ottemperato all'invito di integrazione o abbia spontaneamente integrato il pagamento dei diritti, ivi inclusa la mora.

Sottolinea poi che l'articolo 6 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, contenuta nel codice, prevedendo tanto una riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, quanto una estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

Accenna indi all'articolo 7, che estende da due a quattro anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), all'articolo 8, che riduce da quaranta a trenta il numero dei giorni minimi tra udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti, e all'articolo 9, che modifica la previsione secondo la quale sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, o che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano

stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo – secondo quanto recita la rubrica – la «soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM».

Evidenzia altresì che l'articolo 11 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità di un deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, l'articolo 12 apporta semplificazioni della procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale, e l'articolo 13 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), quale autorità nazionale competente per le DOP e per le IGP agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 14, che modifica l'articolo 191 del codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, sottolinea che l'articolo 15 interviene sul termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione, presentata da coloro i quali, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non hanno potuto rispettare un termine.

Quanto all'articolo 16, fa presente che esso dispone uno snellimento della composizione della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale – i cui membri sono ridotti da otto a cinque – e una riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio.

Passando all'articolo 17, rileva che esso include anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere valutati da parte dell'Ufficio che valuta la novità del brevetto, mentre l'articolo 18 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità.

Illustra inoltre l'articolo 19, che novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del CPI al fine di tener conto della circostanza per cui, a seguito dell'evoluzione normativa, non esistono più i certificati complementari di protezione, l'articolo 20, che abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI per consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera, rispetto alle quali attualmente si può procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, nonché l'articolo 21, che amplia le fattispecie degli atti da rendere pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 22 – precisa il Presidente relatore – interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di bre-

vettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di anteriorità. Con riguardo a quest'ultima, si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi che, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'articolo 23 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del CPI, stabilendo le ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare alle parti l'opposizione stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti: se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*) del CPI; se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

L'articolo 24 introduce un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. Si stabilisce anche il divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza, precludendosi al titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio, il diritto di presentare, a pena d'inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della domanda.

Il Presidente relatore riferisce altresì che, in base all'articolo 25: l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio viene ora qualificato come «istanza» e non più come «domanda», nonostante la rubrica dell'articolo novellato continui a fare riferimento a quest'ultima; si conferma l'esame preliminare, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, della ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità; l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti deve ora contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. Al contrario, nella formulazione vigente, detta comunicazione deve contenere l'informativa dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e l'invito al titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il medesimo articolo elimina la specificazione per cui la comunicazione deve essere «indirizzata al titolare del marchio», conferma l'obbligo di allegare alla stessa copia dell'istanza di decadenza o di nullità, elimina la previsione per cui alla comunicazione deve essere allegato «qualsiasi documento presentato dal richiedente».

A ciò si aggiunge la disciplina dell'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del comma 1, nel qual caso il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'attuale formulazione attribuisce invece all'Ufficio italiano brevetti e marchi il potere, «nel corso del procedimento di decadenza o nullità», di assegnare in ogni momento alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

Dà indi conto dell'articolo 26 che introduce, tra le cause di estinzione della procedura di decadenza o nullità, anche l'ipotesi in cui la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è «rinunciata». Attualmente, si fa riferimento alle ipotesi di ritiro o di rigetto della domanda o della registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi.

Ulteriori modifiche sono apportate dall'articolo 27, che sostituisce interamente l'articolo 229 del CPI, attualmente composto di tre commi, intervenendo sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti e sulla rubrica dell'articolo con la nuova dizione «Tasse e diritti rimborsabili». Con la novella al comma 1: si specifica che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto); si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico; si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione. Segnala poi che i rimborsi (senza riferimento ai «diritti») sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico (la formulazione attuale richiama ancora il Ministero delle attività produttive). La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti: si fa riferimento alle «tasse» da rimborsare e non più ai «diritti»; le tasse da rimborsare devono riferirsi a una domanda di registrazione «di marchio respinta» (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla «domanda di brevetto»); solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio; si stabilisce espressamente che, «in ogni altro caso», il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione. Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce l'obbligo di annotazione dei rimborsi «nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi», mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione «nel registro dei brevetti» e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, «nel registro delle domande».

Avviandosi alla conclusione, fa presente che, in base all'articolo 28, la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare, e che l'articolo 29 demanda ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico – per la cui adozione non è previsto un termine – il compito di procedere all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Riferisce infine che l'articolo 30 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico, mentre l'articolo 31 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Conclude sottolineando la necessità di approfondire la tematica della proprietà delle scoperte effettuate dai ricercatori operanti presso gli enti pubblici.

Con riferimento all'ultima osservazione formulata dal Presidente, il senatore COLLINA (*PD*) osserva trattarsi di questione particolarmente importante. Qualora, infatti, la proprietà della scoperta del ricercatore fosse effettivamente attribuita all'ente pubblico per cui lavora, ciò potrebbe indurre il ricercatore stesso ad abbandonare l'Italia in favore di quei Paesi dove la proprietà intellettuale del singolo è meglio tutelata.

Domanda inoltre, stante la natura del provvedimento, legata all'implementazione del PNRR, se vi siano particolari tempistiche relativamente alla conclusione dell'*iter*.

Il presidente GIROTTO osserva che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro il terzo trimestre del 2023.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) invita la Presidenza a valutare la possibilità di esaminare il provvedimento congiuntamente ad altri disegni di legge già presentati in Senato e vertenti sulla stessa materia.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe comunque opportuno, in caso di esame congiunto con altri provvedimenti, adottare il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno quale testo base per il prosieguo dei lavori, considerato che esso ha natura di collegato.

Dopo aver rammentato che il Ministero per lo sviluppo economico ha già effettuato una consultazione pubblica sul tema, che potrebbe già di per sé costituire un importante fonte informativa, propone alla Commissione di effettuare un ciclo di audizioni, che dovrebbe essere comunque il più possibile circoscritto alle autorità e ai soggetti di particolare importanza. Ciò non impedirà, peraltro, di acquisire anche dei contributi scritti da parte di ulteriori soggetti.

Propone infine di fissare per mercoledì 13 luglio, alle ore 18, il termine per far pervenire alla Presidenza, da parte dei Gruppi, eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte quindi sin d'ora che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni, nonché l'ulteriore documentazione che sarà acquisita sul disegno di legge in titolo, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che mercoledì 20 luglio, alle ore 14, potrebbe aver luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica sui prezzi dell'energia, anche in relazione alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (COM(2022) 138 definitivo).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

l'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, che ha evidentemente risvolti anche per il comparto turistico;

l'articolo 2 interviene in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio, l'articolo 3 reca misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e l'articolo 4 introduce disposizioni sul trasporto marittimo di passeggeri, sugli adeguamenti infrastrutturali portuali e sulla laguna di Venezia;

considerato in particolare che:

l'articolo 5 introduce disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona;

l'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali;

l'articolo 7 introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale;

l'articolo 8 reca interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e in particolare, il comma 1, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile»;

l'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'articolo 4, comma 4, lettera e), concernente il comitato consultivo dell'Autorità per la Laguna di Venezia, si prende atto

dell'ampliamento delle competenze richieste ai componenti, purché si mantenga la preferenza per l'esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente;

2. con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito di:

2.1 specificare che la gestione commissariale debba essere prevista anche laddove, in astratto, la cessazione della concessione della linea funiviaria venisse a cessare dopo il 31 dicembre 2022; chiarire che, tra le competenze del presidente, vi sono l'esecuzione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, la garanzia della continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché l'individuazione di un nuovo concessionario;

2.2 prevedere che il commissario, nell'esercizio della gestione diretta, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di acquisizione di servizi e forniture, di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario di cui al comma 7-bis, per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

2.3 prevedere che il concessionario individuato potrà attivarsi presso RFI per avere l'autorizzazione all'impiego dei raccordi ferroviari in modo da avviare, anche nelle more della conclusione dei lavori di ripristino, il trasporto ferroviario che a regime integrerà il trasporto funiviario, riducendo sensibilmente il trasporto a mezzo camion;

2.4 prevedere l'obbligo, anziché la facoltà, per il Presidente-commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche amministrazioni;

2.5 rendere disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ulteriori 3.000.000 di euro per il 2022 per assicurare il recupero e la piena funzionalità tecnica di detta funivia;

3. si invita la Commissione di merito a fare in modo che il SNIT comprenda tutti i mezzi di collegamento di breve e medio raggio integrabili con il trasporto aereo, coniugando il medesimo non solo con il trasporto ferroviario, ma anche con quello degli autobus, per garantire la migliore accessibilità alle aree interne, difficilmente raggiungibili in tempi ragionevoli dalla rete ferroviaria, e promuovere dunque lo sviluppo del sistema produttivo e turistico;

4. con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito di chiarire quali categorie di veicoli a motore risultano escluse rispetto alla definizione della categoria L3e, nonché di prevedere l'introduzione di un termine specifico per l'attuazione dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti norme specifiche per il retrofit di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a due e tre ruote, tenuto conto che l'adozione dei citati provvedimenti potrebbe garantire lo sviluppo di una nuova filiera produttiva, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica, in un settore storicamente rilevante per il nostro Paese, come quelle dei motocicli;

5. con riguardo ai compiti assegnati dall'articolo 8 all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, valuti la Commissione di merito di:

5.1 introdurre uno specifico riferimento alle strategie di transizione ecologica, sia relative alle filiere produttive che all'utilizzo finale dei mezzi pubblici, incluso il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), con particolare riferimento al comma 2, lettera *d*), in materia di acquisizione periodica e predisposizione di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale, coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;

5.2 adoperarsi affinché l'Osservatorio nazionale supporti la programmazione della mobilità locale sostenibile e interregionale, già interessata dai collegamenti che attraverso l'alta velocità non superino i 75 minuti;

5.3 stimolare l'Osservatorio a svolgere un ruolo di coordinamento tra i *mobility manager* d'area (pubblici e privati) affinché la mobilità sostenibile si orienti sempre più, anche grazie alle tecnologie, a un miglior servizio per il cittadino/cliente in termini di efficacia e efficienza;

6. con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito di sollecitare il Governo al fine di individuare un'idonea quantificazione delle risorse necessarie al corretto funzionamento della Commissione VIA e Commissione PNRR-PNIEC, in particolare per garantire l'accelerazione delle procedure in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fondamentali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e della riduzione delle importazioni di gas da approvvigionamenti energetici fossili.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1921, 2087 NT**Art. 2.****2.12 (testo 2)**

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione professionale».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

2.20 (testo 2)

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso di visite sul luogo», inserire le seguenti: «e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche.».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «il professionista che abbia conseguito» fino a: «illustrare e interpretare» con le seguenti: «il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale.».

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, ovvero, iscrizione all'elenco nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2».

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2»;

– al comma 4, dopo le parole: «nazionale è», aggiungere le seguenti: «consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è».

Art. 6.**6.7 (testo 2)**

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità», con le seguenti: «di abilitazione professionale» e sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

Art. 7.**7.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.».

Art. 12.

12.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «sono iscritte», aggiungere le seguenti:
«, a domanda,».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

332^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore LAUS (PD) specifica che non sono pervenute proposte di osservazione, relative al parere sul disegno di legge in titolo, entro il termine convenuto. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando l'utilità delle disposizioni recate dal provvedimento in riferimento alle esigenze rese evidenti da numerosi casi di imprese in stato di insolvenza. Osserva inoltre la necessità di interventi mirati alle specificità delle imprese di dimensioni medie e piccole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato). Rileva in particolare di aver inteso evidenziare l'interazione tra la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con il generale buon funzionamento del sistema dei trasporti e delle infrastrutture, nonché l'apporto della Commissione, che ha recentemente approvato all'unanimità la risoluzione sull'affare assegnato n. 149, in materia di salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario.

In ordine alla questione sollevata in discussione generale dalla senatrice Drago, concernente la possibilità di una soluzione normativa volta a consentire lo svolgimento di attività didattiche a bordo delle imbarcazioni per gli studenti degli istituti superiori di istruzione iscritti a corsi mirati alla preparazione per il settore ittico, precisa di averla ritenuta non pertinente ai contenuti del parere e dei profili del provvedimento esaminati. Considera peraltro il tema meritevole di attenzione, in particolar modo ai fini della redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) suggerisce l'inserimento di un riferimento specifico alla formazione del personale nella parte conclusiva dello schema di parere.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) accetta di modificare lo schema di parere nel senso proposto.

Non essendoci altre richieste di intervento, lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è infine posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore NANNICINI (*PD*) fa presente che non gli risultano trasmesse proposte di osservazione relative al parere sul disegno di legge in titolo entro il termine fissato alle ore 13 di ieri. Si riserva peraltro di predisporre uno schema di parere, intendendo presentarlo nella prossima seduta.

Al fine di agevolare i lavori, la PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,45, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante una serie di misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture,

considerato che:

l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

l'articolo 5, comma 2, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a;

l'articolo 11 dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

evidenziato che:

per il buon funzionamento della «macchina» dei trasporti e delle infrastrutture, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

nei limiti delle competenze della presente Commissione, i predetti criteri per gli argomenti trattati sono stati rispettati;

rilevato che:

in data 22 febbraio 2022 questa Commissione ha approvato la risoluzione in ordine all'affare assegnato n. 149 riguardante la salute,

la sicurezza e la formazione del personale del comparto ferroviario (*Doc. XXIV*, n. 63), i cui contenuti auspica che, per quanto possibile, possano essere estesi anche ai settori ed alle materie relativi al presente provvedimento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante una serie di misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture,

considerato che:

l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

l'articolo 5, comma 2, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a;

l'articolo 11 dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

evidenziato che:

per il buon funzionamento della «macchina» dei trasporti e delle infrastrutture, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

nei limiti delle competenze della presente Commissione, i predetti criteri per gli argomenti trattati sono stati rispettati;

rilevato che:

in data 22 febbraio 2022 questa Commissione ha approvato la risoluzione in ordine all'affare assegnato n. 149 riguardante la salute e la

sicurezza del personale del comparto ferroviario (*Doc. XXIV*, n. 63), i cui contenuti auspica che, per quanto possibile, possano essere estesi anche ai settori ed alle materie relativi al presente provvedimento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria**313^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame con esiti distinti. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'Atto del Governo n. 384. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'Atto del Governo n. 385)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella giornata odierna la Commissione è chiamata a esprimere i pareri sugli del Governo in titolo, cede la parola alla relatrice.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere – favorevole, con condizioni e osservazioni – sull’atto del Governo n. 384 (schema anzidetto pubblicato in allegato).

Il sottosegretario SILERI esprime la posizione del Governo sullo schema di parere appena illustrato.

Quanto alla parte dello schema di parere concernente le condizioni, l’avviso è contrario sulle lettere *c)*, *h)* – di cui è richiesta la trasformazione in osservazione –, ed *l)*, mentre è favorevole sulle restanti lettere.

Quanto alla parte dello schema di parere concernente le osservazioni, l’avviso è contrario sul punto 5); sul punto 10) il Governo si rimette alla valutazione della Commissione; sul punto 12) l’avviso è favorevole nella prospettiva di una integrazione dell’articolo 31 dello schema di decreto legislativo; sui restanti punti l’avviso è favorevole.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) ringrazia il rappresentante del GOVERNO per l’articolata espressione del parere, ma dichiara che, fatta eccezione per la riformulazione dell’osservazione n. 12) nel senso indicato dal Sottosegretario, ritiene di confermare lo schema di parere nel testo già illustrato.

La PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere sull’atto del Governo n. 384, nel testo risultante dalla modifica testé apportata dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd’Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere poc’anzi illustrato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva lo schema di parere sull’atto del Governo n. 384.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), quindi, presenta e illustra uno schema di parere – favorevole, con condizioni e osservazioni – sull’atto del Governo n. 385 (schema anzidetto pubblicato in allegato).

Il sottosegretario SILERI esprime la posizione del Governo sullo schema di parere appena illustrato.

Quanto alla parte dello schema di parere concernente le condizioni, l’avviso è contrario sulla lettera *d)*; sulla lettera *b)* il Governo si rimette alla valutazione della Commissione; sulle restanti lettere l’avviso è favorevole.

Quanto alla parte dello schema di parere concernente le osservazioni, l’avviso è contrario sul punto 2), mentre è favorevole sui restanti punti.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), anche in questo caso, ringrazia il rappresentante del GOVERNO per l'articolata espressione del parere, ma dichiara che ritiene di confermare lo schema di parere nel testo già illustrato. Richiama l'attenzione, in particolare, sull'importanza della condizione *d*), in tema di riduzione dei costi di certificazione per le aziende. Esprime infine gratitudine agli uffici per il supporto fornitole nel corso dell'esame.

La PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 385.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), ringraziata la relatrice, rileva, in merito alla condizione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere, come i costi di certificazione per le aziende siano aumentati in modo ingiustificato e come sia pertanto necessaria una limitazione alle tariffe orarie massime. Dichiara, in conclusione, il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere redatto dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva lo schema di parere sull'atto del Governo n. 385.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 del prossimo giovedì 7 luglio, per la trattazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno e non conclusi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) riguardo alla fase transitoria, si rileva l'esigenza che il Governo promuova le opportune valutazioni in sede di Unione europea, ai fini di una revisione dei termini temporali di decorrenza delle norme del regolamento (UE) 2017/745, in considerazione dei tempi occorrenti per il conseguimento di un numero congruo di organismi notificati, tale da garantire la certificazione di tutti i dispositivi medici. Nell'ambito della suddetta revisione dei termini temporali, dovrebbero essere introdotte: la possibilità del rilascio di una provvisoria certificazione per quei dispositivi medici di uso già consolidato e per i quali non vi siano stati incidenti, con una validità temporale di tale certificazione congrua rispetto ai tempi necessari per una piena operatività del sistema di certificazione a regime; la possibilità del rilascio della certificazione da parte dei soggetti che abbiano una comprovata esperienza in materia, nelle more dell'incremento del numero degli organismi notificati accreditati;

b) si rileva l'esigenza di definire procedure più celeri di accreditamento dei nuovi organismi notificati;

c) appare necessario introdurre misure volte ad una riduzione dei costi di certificazione per le aziende, prevedendo – tenuto conto dell'interesse pubblico dell'attività svolta dagli organismi notificati – una limitazione delle tariffe orarie massime;

d) si rileva l'esigenza di una revisione della disciplina sul limite di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, tenuto conto anche degli effetti che le disposizioni previste dallo schema in esame avranno sui costi per gli operatori del settore;

e) in particolare, nell'ambito della suddetta revisione occorrerebbe anche prevedere lo scomputo dalle eventuali quote di ripiano, a carico delle aziende del settore, delle risorse dalle medesime conferite in base al contributo introdotto dall'articolo 28 del presente schema. Riguardo a tale contributo (commisurato alla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature), si rileva altresì l'esigenza di un'ulteriore valutazione circa il valore dell'aliquota, che l'articolo 28 fissa al livello massimo (0,75%, al netto dell'IVA) previsto dalla disciplina di delega;

f) sempre con riferimento ai costi per gli operatori del settore, si rileva l'esigenza che i valori delle tariffe ministeriali – le quali sono oggetto dell'articolo 30 dello schema – non vengano elevati rispetto a quelli attuali e che, in luogo dell'introduzione di nuove tariffe, prospettate anche dall'articolo 12, comma 5, si preveda che il finanziamento delle relative attività sia coperto a valere sul fondo alimentato dal suddetto contributo di cui all'articolo 28;

g) occorre assicurare già in fase di prima applicazione l'interoperabilità automatica tra la banca dati nazionale e quella europea (Eudamed), al fine di evitare ogni duplicazione di oneri di inserimento a carico delle aziende, nonché sopprimere la previsione (non richiesta dal regolamento (UE) 2017/745) dell'obbligo di registrazione anche da parte dei distributori (di cui all'articolo 14 dello schema);

h) in materia di indagine cliniche, oggetto dell'articolo 16 dello schema, si rileva l'esigenza che l'Italia svolga un ruolo di capofila di progettualità per lo sviluppo degli studi clinici precoci (*early feasibility studies*), in coordinamento con gli altri Stati membri;

i) nell'ambito del programma nazionale di valutazione HTA, di cui all'articolo 22 dello schema, occorrerebbe prevedere in termini più specifici che alla partecipazione (ivi prevista alla lettera d) del comma 1) alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate concorrano le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei pazienti;

j) riguardo al medesimo programma HTA, occorrerebbe prevedere, per le procedure di acquisto e per le attività dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, adeguate norme di tutela delle scelte dei medici e dei pazienti rispetto ai bisogni clinici e alle caratteristiche del medesimo paziente, con riferimento ai casi in cui non sia dimostrata la fungibilità dei prodotti;

k) riguardo ai provvedimenti del Ministero della salute previsti dall'articolo 24 dello schema (in materia di vendita a distanza), occorrerebbe prevedere che essi siano pubblicati in un'apposita sottosezione, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero;

l) riguardo alle norme in materia di pubblicità, di cui all'articolo 26 dello schema, si rileva l'esigenza di limitare ulteriormente, rispetto sia al regime vigente sia alla disciplina dello schema, i casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del Ministero della salute nonché di specificare che l'eventuale procedura di autorizzazione da parte del Ministero della salute sia intesa esclusivamente all'accertamento che la medesima pubblicità sia conforme ai limiti e ai divieti previsti dalla relativa disciplina. Riguardo alle norme in materia di pubblicità, si rileva, altresì, la necessità di prevedere campagne informative finalizzate a far conoscere ai cittadini gli eventuali problemi cui potrebbero andare incontro accettando «offerte» proposte da alcuni Paesi in cui vengono utilizzati dispositivi medici fatti con materiali diversi da quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea;

nonché con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 5, si rileva che il comma 1, nell'attuale formulazione, potrebbe creare confusione nella sua applicazione, in quanto sembra che i requisiti ivi richiamati vadano applicati indistintamente agli oltre 500 mila tipi diversi di dispositivi medici presenti sul mercato dell'UE (cerotti, lenti a contatto, apparecchiature a raggi X, *pace-maker*, protesi mammarie e altro). Per ovviare a questa possibilità si propone di inserire, dopo la parola «quelli», la parola «pertinenti», in modo da allineare il provvedimento alla formulazione del regolamento (UE) 2017/745;

2) riguardo all'articolo 7, si rileva che il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 e che il richiamo dovrebbe invece concernere i dati di cui al comma 1;

3) ancora con riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di specificare che il decreto del Ministro della salute di cui al comma 5, relativo alla definizione di disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni da parte dei soggetti che montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato senza modificarne la destinazione d'uso, contenga anche le definizioni di «montaggio» e «adattamento» di un dispositivo già presente sul mercato;

4) con riferimento all'articolo 10, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

5) si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al comma 45 del suddetto articolo 27 richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

6) con riferimento all'articolo 22, comma 2, si rileva l'opportunità che il programma nazionale di valutazione HTA venga adottato ed aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

7) riguardo all'attuale formulazione del suddetto articolo 22, comma 2, si valuti in ogni caso l'opportunità di far riferimento al Ministro della salute, anziché al «Ministero»;

8) con riferimento al medesimo articolo 22, si valuti l'opportunità di dedicare almeno un terzo delle risorse derivanti dal suddetto contributo di cui all'articolo 28 al finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici e, in particolare, al finanziamento delle attività di coordinamento in materia, attribuite all'AGENAS;

9) con riferimento all'articolo 23, si valuti l'opportunità, riconosciuta la possibilità di individuare i soggetti autorizzati alla vendita anche

delle singole tipologie di dispositivi ed osservata la necessità di introdurre misure volte alla riduzione dei costi per gli operatori del settore, di ammettere la rigenerazione dei dispositivi monouso ad opera di soggetti aventi diritto e abilitati alla loro produzione, qualora tali dispositivi siano adeguati in base alle specifiche comuni e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207, prevedendo che in tal caso essi siano oggetto nuovamente di marcatura CE e registrati alla banca dati del Ministero della salute;

10) con riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

11) con riferimento all'articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei tetti;

12) con riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 e al comma 10 dell'articolo 32, si valuti se sussista l'esigenza di far riferimento alle date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del 27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto conto dei termini posti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell'articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera *d*), dell'articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

Si allegano al presente parere le osservazioni formulate dalla Commissione 14^a (Politiche dell'Unione europea).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) riguardo alla fase transitoria, si rileva l'esigenza che il Governo promuova le opportune valutazioni in sede di Unione europea, ai fini di una revisione dei termini temporali di decorrenza delle norme del regolamento (UE) 2017/745, in considerazione dei tempi occorrenti per il conseguimento di un numero congruo di organismi notificati, tale da garantire la certificazione di tutti i dispositivi medici. Nell'ambito della suddetta revisione dei termini temporali, dovrebbero essere introdotte: la possibilità del rilascio di una provvisoria certificazione per quei dispositivi medici di uso già consolidato e per i quali non vi siano stati incidenti, con una validità temporale di tale certificazione congrua rispetto ai tempi necessari per una piena operatività del sistema di certificazione a regime; la possibilità del rilascio della certificazione da parte dei soggetti che abbiano una comprovata esperienza in materia, nelle more dell'incremento del numero degli organismi notificati accreditati;

b) si rileva l'esigenza di definire procedure più celeri di accreditamento dei nuovi organismi notificati;

c) appare necessario introdurre misure volte ad una riduzione dei costi di certificazione per le aziende, prevedendo – tenuto conto dell'interesse pubblico dell'attività svolta dagli organismi notificati – una limitazione delle tariffe orarie massime;

d) si rileva l'esigenza di una revisione della disciplina sul limite di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, tenuto conto anche degli effetti che le disposizioni previste dallo schema in esame avranno sui costi per gli operatori del settore;

e) in particolare, nell'ambito della suddetta revisione occorrerebbe anche prevedere lo scomputo dalle eventuali quote di ripiano, a carico delle aziende del settore, delle risorse dalle medesime conferite in base al contributo introdotto dall'articolo 28 del presente schema. Riguardo a tale contributo (commisurato alla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature), si rileva altresì l'esigenza di un'ulteriore valutazione circa il valore dell'aliquota, che l'articolo 28 fissa al livello massimo (0,75%, al netto dell'IVA) previsto dalla disciplina di delega;

f) sempre con riferimento ai costi per gli operatori del settore, si rileva l'esigenza che i valori delle tariffe ministeriali – le quali sono oggetto dell'articolo 30 dello schema – non vengano elevati rispetto a quelli attuali e che, in luogo dell'introduzione di nuove tariffe, prospettate anche dall'articolo 12, comma 5, si preveda che il finanziamento delle relative attività sia coperto a valere sul fondo alimentato dal suddetto contributo di cui all'articolo 28;

g) occorre assicurare già in fase di prima applicazione l'interoperabilità automatica tra la banca dati nazionale e quella europea (Eudamed), al fine di evitare ogni duplicazione di oneri di inserimento a carico delle aziende, nonché sopprimere la previsione (non richiesta dal regolamento (UE) 2017/745) dell'obbligo di registrazione anche da parte dei distributori (di cui all'articolo 14 dello schema);

h) in materia di indagine cliniche, oggetto dell'articolo 16 dello schema, si rileva l'esigenza che l'Italia svolga un ruolo di capofila di progettualità per lo sviluppo degli studi clinici precoci (*early feasibility studies*), in coordinamento con gli altri Stati membri;

i) nell'ambito del programma nazionale di valutazione HTA, di cui all'articolo 22 dello schema, occorrerebbe prevedere in termini più specifici che alla partecipazione (ivi prevista alla lettera d) del comma 1) alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate concorrano le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei pazienti;

j) riguardo al medesimo programma HTA, occorrerebbe prevedere, per le procedure di acquisto e per le attività dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, adeguate norme di tutela delle scelte dei medici e dei pazienti rispetto ai bisogni clinici e alle caratteristiche del medesimo paziente, con riferimento ai casi in cui non sia dimostrata la fungibilità dei prodotti;

k) riguardo ai provvedimenti del Ministero della salute previsti dall'articolo 24 dello schema (in materia di vendita a distanza), occorrerebbe prevedere che essi siano pubblicati in un'apposita sottosezione, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero;

l) riguardo alle norme in materia di pubblicità, di cui all'articolo 26 dello schema, si rileva l'esigenza di limitare ulteriormente, rispetto sia al regime vigente sia alla disciplina dello schema, i casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del Ministero della salute nonché di specificare che l'eventuale procedura di autorizzazione da parte del Ministero della salute sia intesa esclusivamente all'accertamento che la medesima pubblicità sia conforme ai limiti e ai divieti previsti dalla relativa disciplina. Riguardo alle norme in materia di pubblicità, si rileva, altresì, la necessità di prevedere campagne informative finalizzate a far conoscere ai cittadini gli eventuali problemi cui potrebbero andare incontro accettando «offerte» proposte da alcuni Paesi in cui vengono utilizzati dispositivi medici fatti con materiali diversi da quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea;

nonché con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 5, si rileva che il comma 1, nell'attuale formulazione, potrebbe creare confusione nella sua applicazione, in quanto sembra che i requisiti ivi richiamati vadano applicati indistintamente agli oltre 500 mila tipi diversi di dispositivi medici presenti sul mercato dell'UE (cerotti, lenti a contatto, apparecchiature a raggi X, *pace-maker*, protesi mammarie e altro). Per ovviare a questa possibilità si propone di inserire, dopo la parola «quelli», la parola «pertinenti», in modo da allineare il provvedimento alla formulazione del regolamento (UE) 2017/745;

2) riguardo all'articolo 7, si rileva che il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 e che il richiamo dovrebbe invece concernere i dati di cui al comma 1;

3) ancora con riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di specificare che il decreto del Ministro della salute di cui al comma 5, relativo alla definizione di disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni da parte dei soggetti che montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato senza modificarne la destinazione d'uso, contenga anche le definizioni di «montaggio» e «adattamento» di un dispositivo già presente sul mercato;

4) con riferimento all'articolo 10, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

5) si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al comma 45 del suddetto articolo 27 richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

6) con riferimento all'articolo 22, comma 2, si rileva l'opportunità che il programma nazionale di valutazione HTA venga adottato ed aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

7) riguardo all'attuale formulazione del suddetto articolo 22, comma 2, si valuti in ogni caso l'opportunità di far riferimento al Ministro della salute, anziché al «Ministero»;

8) con riferimento al medesimo articolo 22, si valuti l'opportunità di dedicare almeno un terzo delle risorse derivanti dal suddetto contributo di cui all'articolo 28 al finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici e, in particolare, al finanziamento delle attività di coordinamento in materia, attribuite all'AGENAS;

9) con riferimento all'articolo 23, si valuti l'opportunità, riconosciuta la possibilità di individuare i soggetti autorizzati alla vendita anche

delle singole tipologie di dispositivi ed osservata la necessità di introdurre misure volte alla riduzione dei costi per gli operatori del settore, di ammettere la rigenerazione dei dispositivi monouso ad opera di soggetti aventi diritto e abilitati alla loro produzione, qualora tali dispositivi siano adeguati in base alle specifiche comuni e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207, prevedendo che in tal caso essi siano oggetto nuovamente di marcatura CE e registrati alla banca dati del Ministero della salute;

10) con riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

11) con riferimento all'articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei tetti;

12) al fine di far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed – termine dilatorio posto dal paragrafo 3, lettera *d*), dell'articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni –, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 31 dello schema il seguente comma 4-*bis*: «Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento e fino alle date di abrogazione di cui al successivo articolo 32, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni del regolamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni, tra cui, in particolare, quelle riguardanti rapporti di vigilanza, indagini cliniche, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione, è consentito l'impiego delle modalità di comunicazione dettate dalle disposizioni di cui al precedente comma 4».

Si allegano al presente parere le osservazioni formulate dalla Commissione 14^a (Politiche dell'Unione europea).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) riguardo alla fase transitoria, si rileva l'esigenza che il Governo promuova le opportune valutazioni in sede di Unione europea, ai fini di una revisione dei termini temporali di decorrenza delle norme del regolamento (UE) 2017/746, in considerazione dei tempi occorrenti per il conseguimento di un numero congruo di organismi notificati, tale da garantire la certificazione di tutti i dispositivi medici. Nell'ambito della suddetta revisione dei termini temporali, dovrebbero essere introdotte: la possibilità del rilascio di una provvisoria certificazione per quei dispositivi medici di uso già consolidato e per i quali non vi siano stati incidenti, con una validità temporale di tale certificazione congrua rispetto ai tempi necessari per una piena operatività del sistema di certificazione a regime; la possibilità del rilascio della certificazione da parte dei soggetti che abbiano una comprovata esperienza in materia, nelle more dell'incremento del numero degli organismi notificati accreditati;

b) si rileva l'esigenza di definire una *governance* separata per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* rispetto alla generalità dei dispositivi medici, ai fini di un'attribuzione di competenze definite per gli organi centrali, un'ottimizzazione delle attività e una chiarezza di indirizzi per le regioni;

c) si rileva l'esigenza di definire procedure più celeri di accreditamento dei nuovi organismi notificati;

d) appare necessario introdurre misure volte ad una riduzione dei costi di certificazione per le aziende, prevedendo – tenuto conto dell'interesse pubblico dell'attività svolta dagli organismi notificati – una limitazione delle tariffe orarie massime;

e) si rileva l'esigenza di una revisione della disciplina sul limite di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, tenuto conto anche degli effetti che le disposizioni previste dallo schema in esame avranno sui costi per gli operatori del settore;

f) in particolare, nell'ambito della suddetta revisione occorrerebbe anche prevedere lo scomputo dalle eventuali quote di ripiano, a carico delle aziende del settore, delle risorse dalle medesime conferite in base al contributo introdotto dall'articolo 24 del presente schema. Riguardo a tale contributo (commisurato alle vendite al Servizio sanitario nazionale),

si rileva altresì l'esigenza di un'ulteriore valutazione circa il valore dell'aliquota, che l'articolo 24 fissa al livello massimo (0,75%, al netto dell'IVA) previsto dalla disciplina di delega;

g) sempre con riferimento ai costi per gli operatori del settore, si rileva l'esigenza che i valori delle tariffe ministeriali – le quali sono oggetto dell'articolo 28 dello schema – non vengano elevati rispetto a quelli attuali e che, in luogo dell'introduzione di nuove tariffe, prospettate anche dall'articolo 9, comma 3, si preveda che il finanziamento delle relative attività sia coperto a valere sul fondo alimentato dal suddetto contributo di cui all'articolo 24;

h) occorre assicurare già in fase di prima applicazione l'interoperabilità automatica tra la banca dati nazionale e quella europea (Eudamed), al fine di evitare ogni duplicazione di oneri di inserimento a carico delle aziende, nonché sopprimere la previsione (non richiesta dal regolamento (UE) 2017/745) dell'obbligo di registrazione anche da parte dei distributori (di cui all'articolo 11 dello schema);

i) nell'ambito del programma nazionale di valutazione HTA, di cui all'articolo 18 dello schema, occorrerebbe prevedere in termini più specifici che alla partecipazione (ivi prevista alla lettera d)) alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate concorran le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei pazienti;

j) riguardo ai provvedimenti del Ministero della salute previsti dall'articolo 20 dello schema (in materia di vendita a distanza), occorrerebbe prevedere che essi siano pubblicati in un'apposita sottosezione, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero;

k) riguardo alle norme in materia di pubblicità, di cui all'articolo 22 dello schema, si rileva l'esigenza di limitare ulteriormente, rispetto sia al regime vigente sia alla disciplina dello schema, i casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del Ministero della salute nonché di specificare che l'eventuale procedura di autorizzazione da parte del Ministero della salute sia intesa esclusivamente all'accertamento che la medesima pubblicità sia conforme ai limiti e ai divieti previsti dalla relativa disciplina;

nonché con le seguenti osservazioni:

1) riguardo all'articolo 13, l'obbligo di comunicazione da parte degli operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

2) si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma 37 dell'articolo 27 richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

3) gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell'atto del Governo n. 384. Considerato che le suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;

4) con riferimento all'articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, in violazione del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale di delega dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

5) sempre con riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema di decreto in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

6) con riferimento all'articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera *f*), dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/746.

Si allegano al presente parere le osservazioni formulate dalla Commissione 14^a (Politiche dell'Unione europea).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria**321^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, sottolineando in particolare sia il rilievo dei suggerimenti relativi agli interventi infrastrutturali necessari per affrontare le problematiche che stanno emergendo in modo sempre più vistoso sul fronte dell'approvvigionamento idrico, sia l'esigenza di favorire un processo di riconversione industriale che tenga pienamente conto di come tutte le principali realtà industriali europee si stiano già muovendo decisamente nella prospettiva di un definitivo superamento, nel prossimo futuro, dell'utilizzo del motore endotermico nel settore automobilistico.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, concordando con le considerazioni relative alla necessità di interventi sulle infrastrutture idriche e auspicando però che, con

riferimento alle problematiche concernenti il superamento dell'uso del motore endotermico nel settore automobilistico, in ambito europeo maturino atteggiamenti maggiormente comprensivi delle difficoltà italiane ed in grado di evitare disparità di trattamento che finirebbero per avvantaggiare alcuni Paesi in danno di altri.

Il senatore QUARTO (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando in particolare come sia, a suo avviso, estremamente opportuno il richiamo all'esigenza di tutelare le funzioni ecosistemiche inserito nella parte dello schema di parere concernente la costruzione di nuovi invasi lungo le sponde dei fiumi.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ponendo l'accento sulla centralità delle problematiche concernenti l'approvvigionamento idrico.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica e rileva, in una prospettiva più generale, l'esigenza che i processi di riconversione industriale rivolti a favorire e accompagnare il processo di superamento della motorizzazione endotermica nel settore automobilistico siano intesi come un passaggio necessario, se si vuole evitare il rischio che intere filiere produttive rimangano legate ad una tecnologia industriale che sarà prossimamente abbandonata.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

La 13^a Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premesso che:

l'articolo 2 reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio soprattutto alla luce della recente emergenza siccità, conseguenza dei cambiamenti climatici i quali eventi estremi in Italia, nei soli primi quattro mesi del 2022, sono aumentati del 29% tanto da parlare di una «crisi dell'acqua» legata circostanze come le perdite delle reti di distribuzione, la crescita delle fonti di inquinamento e l'aumento demografico;

l'articolo 3 reca misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

l'articolo 7 introduce modifiche volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale;

l'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità, le quali diventeranno sempre più innovative e sostenibili;

l'articolo 12 introduce, misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

– si valuti di porre in essere interventi chiari in materia di prevenzione dei rischi naturali, evitando di creare sovrapposizioni con le misure emergenziali e potenziare gli interventi di tipo non strutturale accanto agli interventi già programmati e finanziati di tipo strutturale (ad esempio aggiornare i Piani di Assetto Idrogeologico, di Gestione delle Alluvioni e di gestione delle Frane, strumenti strategici fondamentali di pianificazione e controllo del territorio). Inoltre, appare necessario integrare la pianificazione urbanistica regionale e locale con la pianificazione di bacino per consentire così uno sviluppo territoriale compatibile e sostenibile con il suo assetto. Occorre accelerare sull'unificazione dei sistemi di monitoraggio degli interventi finanziati, unificando le piattaforme attualmente in

uso, semplificando l'invio dei dati e uniformando i sistemi mittenti regionali che, al loro interno, molte volte non sono univoci e gestiti da più enti che replicano i dati;

– si valuti, al fine di rispondere alle necessità strutturali legate all'emergenza siccità, di prevedere la realizzazione di un fondo specifico per la costruzione di nuovi invasi lungo le sponde dei fiumi italiani maggiori, pur sempre nel rispetto dell'ecosostenibilità dell'ambiente fluviale e della sua funzione ecosistemica, per evitare che si passi dalle piene alla siccità e affinché gli stessi, come succede nel resto d'Europa, consentano di conservare riserve d'acqua per i periodi siccitosi in cui il «cuneo salino» del mare penetra oltremisura alle foci o ai delta dei fiumi, prevedendo inoltre la realizzazione di microinvasi per i terreni agricoli, sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque di depurazione, la calendarizzazione precisa delle opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche per la riduzione delle perdite delle condotte e incentivi per la realizzazione di infrastrutture irrigue più moderne ed efficienti. Si valuti inoltre di finanziare un contratto istituzionale di sviluppo sul tema della tutela della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati uniformando le procedure a quelle del PNRR al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici;

– si valuti di introdurre disposizioni atte a favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale delle zone costiere e di prossimità, della tutela dell'ambiente marino dai fenomeni naturali e antropici avversi nonché per la messa in sicurezza e lo sviluppo ecosostenibile delle zone portuali e costiere, promuovendo la realizzazione delle opere specialmente nelle zone meno sviluppate d'Italia, con particolare riguardo al Mezzogiorno, il cui sviluppo è una condizionalità per la approvazione del PNRR;

– si valuti di adoperare tutti gli strumenti necessari, anche in seno alle istituzioni europee, al fine di tutelare la filiera dell'industria dell'*automotive* italiana per proteggere i 70 mila posti di lavoro che rischiano di saltare a causa della messa al bando dei motori endotermici nel 2035 e di disporre ogni iniziativa utile a favorire le riconversioni industriali e lo sviluppo della ricerca per l'innovazione per affiancare all'elettrico i biocarburanti di nuova generazione;

– si valuti di prevedere un piano Nazionale per l'attuazione di percorsi ciclabili e per il rifacimento dei marciapiedi;

– si valutino forme di valorizzazione delle ferrovie locali in chiave di transizione ecologica (ad esempio servizi ferroviari leggeri su rotaia in grado di usare una modalità mista su strada e ferrovie come è già regolamentato in altri paesi europei) ampliando l'offerta per la mobilità sostenibile di massa in tutto il territorio nazionale e riducendo le emissioni di CO₂;

– andrebbero rinforzati gli enti della P.A. destinati al controllo con risorse e fondi che non intacchino voci di spesa destinate ai servizi o alla transizione energetica come invece prevede di fare l'art. 12 del presente decreto.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria**313^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega il Governo a una riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Il disegno di legge in esame si compone di due articoli, in cui l'articolo 1 delinea l'oggetto della delega legislativa, ovvero la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e dispone come termine per l'esercizio della delega dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che deve essere coerente con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.

I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega dispongono, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, concernente la regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.

Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione).

Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (comma 1, lettera *b*), n. 3)). Inoltre il requisito dimensionale, e dunque il concetto di «grande impresa», è ancorato non al solo numero degli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (comma 1, lettera *b*) n. 2)). Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta (comma 1, lettera *b*), n. 4)).

Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza giurisdizionale sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera *c*)).

Punto qualificante della nuova disciplina è altresì quello concernente l'istituzione presso il MISE, e la relativa disciplina, dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

Altro criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura del cosiddetto «accesso diretto» di cui alla «Legge Marzano» (decreto-legge n. 347 del 2003). Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche – quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre), quelle quotate sui mercati regolamentati, e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il MISE).

Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare (comma 1, lettera *o*)): 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il pagamento di crediti pregressi

strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Con l'ultimo criterio direttivo il Governo è delegato a prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979.

Il relatore, non ravvisando nel provvedimento in esame profili ostativi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice GIANNUZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) richiede che sull'atto in esame sia assicurato il tempo necessario per gli approfondimenti del caso. Essendosi oggi provveduto all'incardinamento, reputa necessario il rinvio della votazione.

Il PRESIDENTE condivide quanto sostenuto dalla senatrice Giannuzzi e, non sussistendo particolari profili di urgenza nella trattazione del provvedimento, rinvia la votazione del parere ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

In assenza della relatrice senatrice Ricciardi, il PRESIDENTE incarica il senatore Lorefice a presentare lo schema di parere da lei predisposto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda, quindi, che l'esame verte sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile, nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

In particolare, rispetto al previgente Memorandum d'intesa del 2006, l'Accordo prevede, in particolare, due nuove categorie di programmi di scambio, ovvero *Young Professionals*, per i titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire

un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante.

Valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan e altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan e altri; Dorian Sarli e altri; Alessandro Pagano e altri; Gilda Sportiello e altri; Trizzino)

(912) MANTERO e altri. – Disposizioni in materia di eutanasia

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sui due disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, ricordando che l'AS 2533 è stato già approvato dalla Camera dei deputati e reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, mentre l'AS 912 in materia di eutanasia.

Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, ritiene importante richiamare, nelle premesse del parere, l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sul diritto alla vita di ogni persona, che rispecchia l'analoga disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Al riguardo, ricorda che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le due disposizioni richiamate, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della stessa Carta, hanno significato e portata identici. Di conseguenza, viene in rilievo l'intera giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), la quale ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale.

Il relatore ritiene quindi che, dalla giurisprudenza europea, emerga come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta.

I disegni di legge in titolo, secondo il relatore, rispondono al predetto precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere e pertanto non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la discussione del disegno di legge sul fine vita non sia centrale per l'opinione pubblica, analogamente ai temi dello *ius scholae* e della *cannabis*, evocati da alcune forze politiche quali priorità. Ritiene al contrario fondamentale affrontare i gravi problemi economici che affliggono famiglie e imprese e rinviare l'esame dei temi più controversi.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) esprime il suo dissenso sull'impostazione evocata dal senatore Simone Bossi, in quanto non ritiene corretto accostare i temi della *cannabis* e dello *ius scholae* al tema posto dal provvedimento in esame.

Sottolinea invece come la Corte costituzionale abbia più volte rilevato il vuoto legislativo del nostro ordinamento sul tema del fine vita, per il quale appare quindi indifferibile che il Parlamento legiferi per dare una cornice normativa adeguata ai delicati risvolti etici da esso posti.

In mancanza di una riappropriazione da parte del Parlamento della pienezza delle sue funzioni legislative in questa materia, ci sarà una inevitabile espansione del ruolo dei giudici, evenienza che il nostro ruolo di parlamentari dovrebbe cercare di evitare.

La senatrice GIANNUZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) condivide le affermazioni della senatrice Giammanco, evidenziando come il Parlamento italiano sia in forte ritardo nell'adozione di una adeguata legislazione su un tema delicato come il fine vita, la cui positiva regolamentazione da parte del legislatore ritiene essere un atto di civiltà.

Il PRESIDENTE osserva come il ruolo della Commissione sia quello di esprimere un parere di conformità con la normativa dell'Unione europea nei termini previsti dal Regolamento. Altra questione è l'accelerazione dell'*iter* legislativo in sede di commissione di merito, punto su cui la Commissione non ha alcun margine di intervento.

Il seguito dell'esame congiunto e quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, invita a far pervenire eventuali osservazioni e proposte al più tardi entro la giornata di venerdì, in modo tale da poter presentare un documento da porre in votazione per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (n. COM(2022) 105 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, integra la sua precedente relazione illustrativa, con alcune ulteriori considerazioni a sostegno della proposta in esame.

Richiama, in particolare, la dichiarazione n. 19, allegata ai Trattati europei, in cui si conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La proposta in esame, quindi, dà concreta attuazione a questa dichiarazione che richiama anche la responsabilità degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

Va anche ricordata, in materia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 77 del 2013.

Sono inoltre all'esame del Senato una serie di disegni di legge in materia di violenza domestica, tra cui l'A.S. n. 2530, di iniziativa governativa, e che reca proprio disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il disegno di legge è attualmente in corso di esame, insieme con altri, presso la Commissione giustizia.

In merito all'esame da parte dei Parlamenti nazionali dell'UE, sono stati presentati due pareri motivati (contrari), per violazione del principio di sussidiarietà, da parte delle due Camere del parlamento ceco, concernenti, tra l'altro, la base giuridica e altre questioni formali e procedurali.

Ad avviso della relatrice, la base giuridica della proposta, ossia la competenza europea a legiferare in materia, è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, che consente all'UE di stabilire

norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato, e nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che consente all'UE di fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici. Entrambi gli articoli prevedono la procedura legislativa ordinaria tra Parlamento europeo e Consiglio.

In relazione a tali articoli del Trattato, è previsto che gli Stati membri possano attivare un freno di emergenza qualora ritengano che un progetto di direttiva basato su di essi incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale. L'attivazione di questa possibilità per l'Italia è subordinata all'approvazione di un atto di indirizzo in tal senso da parte di entrambe le Camere (articolo 12, comma 1, legge n. 234 del 2012). Si ritiene tuttavia di non dover procedere con l'attivazione di questa procedura.

In riferimento al principio di sussidiarietà, si rileva che l'ampia diffusione nell'UE della violenza contro le donne e della violenza domestica, e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società, rendono particolarmente necessaria un'azione congiunta.

In merito al principio di proporzionalità, si rileva che le misure sono state elaborate sulla base di un'attenta analisi delle lacune normative esistenti, effettuata a livello sia dell'UE che nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Ministero della Giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. La relazione evidenzia come la minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di euro, cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere circa 82,7 miliardi di euro. Il maggior potenziale in termini di vantaggi economici è legato alla riduzione del costo dei danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di euro). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in genere.

I costi di conformità totali oscillano tra i 5 e i 6,6 miliardi di euro. Tali costi ricadrebbero per la maggior parte sugli Stati membri, con alcune eccezioni relative alle molestie sessuali, che potrebbero comportare costi di conformità per i datori di lavoro. I costi potenziali per i datori di lavoro ammontano a 1,9 miliardi di euro a causa della partecipazione obbligatoria dei dirigenti a corsi di formazione riguardanti le molestie sessuali sul lavoro e le ripercussioni negative della violenza domestica in ambito lavorativo. I costi sarebbero limitati alla partecipazione dei dirigenti a un corso di formazione online di due ore e non sarebbero quindi significativi per le PMI.

Quanto alla tempistica di adozione in sede europea, entro il 2022 dovrebbe essere raggiunto un accordo politico di massima in Consiglio. Nell'ultimo Consiglio giustizia e affari interni del 9 giugno si è dato atto che sulla proposta sono in corso le discussioni a livello tecnico nel gruppo di lavoro COPEN, dove si sono svolti 7 incontri. L'ambizione della Presi-

denza francese è stata quella di effettuare una prima lettura del testo, al fine di individuare le difficoltà e preparare il terreno per il proseguimento dei lavori sotto le prossime Presidenze. Presso il Parlamento europeo la proposta è in corso di esame in Commissione.

Per quanto riguarda la valutazione complessiva del progetto, la relatrice ritiene di condividere la posizione del Governo secondo cui la proposta è conforme all'interesse nazionale, poiché prevede il miglioramento del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Ritiene pertanto che la proposta di direttiva in esame rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati,

considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni;

ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2605**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile;

considerato che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro;

considerato che, rispetto al previgente Memorandum d'intesa del 2006, l'Accordo prevede, in particolare, due nuove categorie di programmi di scambio, ovvero *Young Professionals*, per i titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI N. 2553 E 912

La 14^a Commissione permanente,

esaminati il disegno di legge A.S. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, e il disegno di legge A.S. 912, che prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia;

considerato che in Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due predetti: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri);

rilevato che l'articolo 1 dell'A.S. 2553 richiama il rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dispone che «*Ogni persona ha diritto alla vita*», si basa sull'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, secondo cui «*Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge*»;

ricordato altresì che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici;

valutato quindi che, da questo punto di vista, viene in rilievo la giurisprudenza della CEDU, la quale ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale, tra cui quanto segue:

– in materia di eutanasia, la Corte EDU ha affermato che non può essere dedotto dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica, e in tutta la sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente ribadito l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, par. 39);

– in una recente causa relativa al rifiuto delle autorità di rendere disponibile un farmaco che aiutasse un malato di mente a togliersi la vita, la Corte, ribadendo che la Convenzione deve essere interpretata nel suo complesso, ha ritenuto opportuno, nell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rinviare all'articolo 2 della stessa Conven-

zione, ritenendo che quest'ultima disposizione obblighi le autorità nazionali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata presa liberamente e con piena comprensione di ciò che comporta (*Haas c. Svizzera*, par. 54);

– nella causa *Lambert e altri c. Francia* [GC], relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte EDU ha affermato che non esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché ciò sembri permesso dalla maggioranza degli Stati.

Benché le disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure variano da un Paese all'altro, c'è tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali sia espressa. Si è così ritenuto che in questo ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. Per la Corte tuttavia tale margine di discrezionalità non è illimitato e essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (par. 147-148).

Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente (*Gard e altri c. Regno Unito (dec.)*, par. 83);

valutato quindi che, dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, emerge come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta;

valutato che i provvedimenti in titolo non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, posto che rispondono al precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 5 luglio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria
236^a Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore CASTIELLO (*M5S*) e i deputati VITO (*FI*) e Enrico BORGHI (*PD*).

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

Prende la parola il relatore, senatore FAZZONE (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE svolge quindi alcune osservazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Felice Maurizio D'ETTORE

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle Associazioni «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca», «Consumatori attivi» e «Movimento risparmiatori traditi» sul funzionamento del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)

(Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, fa presente che il dottor Luigi Ugone, Presidente dell'Associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca», e la dottoressa Barbara Venuti, Vicepresidente dell'Associazione «Consumatori Attivi», anche a nome della dottoressa Milena Zaggia, rappresentante dell'Associazione «Movimento Risparmiatori traditi», impossibilitata a partecipare all'audizione, hanno presentato relazioni scritte in regime libero.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi UGONE, *Presidente dell'Associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca»*, e Barbara VENUTI,

Vicepresidente dell'Associazione «Consumatori Attivi», svolgono rispettive relazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Felice Maurizio D'ETTORE *presidente*, i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI) e Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali rispondono Luigi UGONE, *Presidente dell'Associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca»*, e Barbara VENUTI, *Vicepresidente dell'Associazione «Consumatori Attivi»*.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle Associazioni intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, della Presidente del Tribunale per i minorenni di Messina, Maria Francesca Pricoco

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che la legge istitutiva della Commissione conferisce alla stessa l'acquisizione di una serie di dati e valutazioni sull'operato dei Tribunali per i minorenni. L'audizione della dottoressa Pricoco segue quella di altri autorevoli magistrati minorili, aggiunge ulteriori motivi di interesse, legati sia alla sua esperienza pregressa, anche nell'associazione dei magistrati minorili, sia anche alla sua esperienza presente in una regione come la Sicilia. Pone quindi alcuni quesiti, relativamente alla situazione del sistema degli affidi della città di Messina, in particolare sul ritardo dei procedimenti e la conseguente diffusa collocazione dei minori in casa famiglia.

Maria Francesca PRICOCO, *presidente del Tribunale per i minorenni di Messina*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Grazia D'ANGELO (M5S), le deputate Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI) e Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali risponde Maria Francesca PRICOCO, *presidente del Tribunale per i minorenni di Messina*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia la presidente Pricoco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria
115^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente, in videoconferenza, il dottor Marco Antonio Bellini, Direttore dell'Unità Operativa Semplice Autonoma (U.O.S.A.) Cronicità e fragilità negli anziani dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte.

È presente, in videoconferenza, la dottoressa Vittoria Doretti, collaboratrice della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione del Direttore dell'Unità Operativa Semplice Autonoma (U.O.S.A.) Cronicità e fragilità negli anziani dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Interviene, svolgendo la sua relazione, il dottor BELLINI.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, ringraziando il dottor Bellini, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta, al fine di acquisire e citare per esteso l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

